

Asconio, il ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum e le ceterae Latinae coloniae

I. Introduzione

Nel suo commento all'orazione di Cicerone *In L. Calpurnium Pisonem*¹, lo storico Quinto Asconio Pediano, nato probabilmente a Padova nel 3 d.C. e morto nel 76 o nell'88 d.C.², appunta la sua attenzione sul seguente passo, un frammento dell'orazione a noi giunto perché tradito dalla sua sola opera:

*Circa vers. LXXX: Hoc non ad contemnendam Placentiam pertinet unde se is ortum gloriari solet: neque enim hoc mea natura fert, nec municipi, praesertim de me optime meriti, dignitas patitur*³.

Questo il commento:

*Magnopere me haesitare confiteor quid sit qua re Cicero Placentiam municipium esse dicat. Video enim in annalibus eorum qui Punicum bellum secundum scripserunt tradi Placentiam coloniam deductam pridie Kal. Iun. Primo anno eius belli, <P.> Cornelio Scipione, patre Africani prioris, Ti. Sempronio Longo coss. Neque illud dici potest, sic eam coloniam esse deductam quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut † petendi⁴ † [petend<o> Clark] magistratus civitatem Romanam adipiscerentur. Placentiam autem sex milia hominum novi coloni deducti sunt, in quibus equites ducenti. Deducendi fuit causa ut opponerentur Gallis qui eam partem Italiae tenebant. Deduxerunt III viri P. Cornelius Asina, P. Papirius Maso, Cn. Cornelius Scipio. Eamque coloniam LIII... deductam esse invenimus: deducta est autem Latina. Duo porro genera earum coloniarum quae a populo Romano deductae sunt fuerunt, ut Quiritium aliae, aliae Latinorum essent. De se autem optime meritos Placentinos ait, quod illi quoque honoratissima decreta erga Ciceronem fecerunt certaveruntque in ea re cum tota Italia, cum de reditu eius actum est*⁵.

¹ L'orazione fu pronunciata nel 55 a.C., probabilmente verso la fine di settembre.

² Sulla cronologia, Hier. *A.Abr.* 2092. Sull'*origo* dell'autore, Ascon. *Corn.* 77 Cl.; Quint. *inst. or.* 1.7.24. Asconio, *Commento alle Orazioni di Cicerone*, a c. di B. Santalucia, Venezia 2022, 9 ss.

³ Ascon. *Pis.* 2.21-25 Cl.

⁴ Σ, P, M; *peti*: S.

⁵ Ascon. *Pis.* 2.26-3.23 Cl.

Asconio rimase molto sorpreso che Cicerone avesse definito *Placentia* un *municipium* e dovette andare a documentarsi⁶. Scopri allora che la città era in realtà stata fondata come colonia il 31 maggio 218 a.C.⁷. Asconio specificherà poco dopo⁸ che *Placentia* era stata fondata come colonia ‘*Latina*’ e si dedicherà a una pedante spiegazione della distinzione tra colonie romane e latine.

Appare che Asconio era in seria difficoltà nell’interpretazione dei dati sull’amministrazione italica repubblicana: evidentemente ignorava che dopo la guerra sociale tutte le colonie latine della penisola italica erano diventate municipi.

Fatto sta che, dopo aver detto della fondazione della colonia nel 218 a.C., l’Autore si diffonde in un’altra digressione esplicativa: ritiene di dover precisare che *Placentia* (nel 218 a.C.!) *non era* stata fondata allo stesso modo con il quale nell’89 a.C. Gneo Pompeo Strabone (il console di quell’anno) avrebbe fondato le colonie transpadane, ovvero senza invio di coloni, ma era stata dedotta mediante concessione del *ius Latii* ai *veteres incolae*. Ora: che Asconio avesse ritenuto di precisare che la tecnica di fondazione coloniarica senza invio

⁶ Così B.A. Marshall, *A Historical Commentary on Asconius*, Columbia 1985, 86.

⁷ Cfr. Polyb. 3.40.3-4; Liv. *perioch.* 20; Vell. 1.14.8. G. Bandelli, *La fondazione delle colonie di Piacenza e di Cremona. Alcuni problemi prosopografici*, in *Quaderni di Storia Antica e di Epigrafia* 2, 1978, 39-57; Id., *Colonie e municipi delle regioni transpadane in età repubblicana*, in *La città nell’Italia settentrionale in età romana. Morfologia, strutture e funzionamento dei centri urbani delle Regioni X e XI. Atti del convegno di Trieste (13-15 marzo 1987)*, Roma 1990, 251-277; P. Tozzi, *La storia politica repubblicana*, in P. Tozzi (a. c. di), *Storia di Cremona. L’età antica*, Cremona 2003, 230 ss.; U. Laffi, *La colonizzazione romana nell’età della repubblica*, in *Il fenomeno coloniale dall’antichità ad oggi (Roma, 19 e 20 marzo 2002). Giornate dell’Antichità. Atti dei Convegni Lincei*, Roma 2003, 37-52 (anche in U. Laffi, *Colonie e municipi nello Stato romano*, Roma 2007, 16 ss., 21); G. Bandelli, in G. Bandelli, M. Chiabà, *Le amministrazioni locali nella Transpadana orientale. Dalla provincia repubblicana della Gallia Cisalpina alla provincia tardoantica della Venetia et Histria*, in *MEFRA*. 117, 2005, 439 ss., 442; Id., *Considerazioni storiche sull’urbanizzazione cisalpina di età repubblicana (283-89 a.C.)*, in L. Brecciaroli Taborelli (a. c. di), *Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C.-I secolo d.C.)*. Atti delle Giornate di Studio, Torino 4-6 maggio 2006, Borgo S. Lorenzo 2007, 15 ss., 18 s.; Id., *Parma durante la Repubblica. Dalla fondazione della colonia a Cesare*, in D. Vera (a. c. di), *Storia di Parma II. Parma romana*, Parma 2009, 180 ss., 187 ss.; S. Roselaar, *Colonies and Processes of Integration in the Roman Republic*, in *MEFRA*. 123, 2011, 527 ss., 542 s.; G. Bandelli, *Ancora sulle amministrazioni locali della Transpadana orientale in età repubblicana (225/222 - 42/41 a.C.)*, in E. Ortiz de Urbina Álava (a. c. di), *Magistrados locales de Hispania. Aspectos históricos, jurídicos, lingüísticos*, Vitoria-Gasteiz 2013, 39 ss., 44; Id., *Le comunità della Transpadana dalla guerra gallica del 225-222 a.C. alla Lex Pompeia dell’89 a.C. Dati recenti e problemi aperti su alcuni aspetti di ordine istituzionale*, in *Gerión* 35, 2017, 373 ss., 375 s.; Tito Livio. *Storia di Roma dalla sua fondazione*, X, *Libri XXXVI-XXXVIII*, con un saggio di P. G. Walsh, traduzione e note di L. Galasso, Milano 2020⁹, 261 e nt. 8; M. Tarpin, *Urhem condere/coloniam deducere: la procédure de ‘fondation’ coloniale*, in Id. (a. c. di), *Colonies, territoires et statuts: nouvelles approches*, Besançon 2021, 13-94, 17 (con alcune precisazioni cronologiche).

⁸ Ascon. *Pis.* 3.10-11 e 18 Cl.

di coloni, che egli stesso attribuisce a Pompeo Strabone per l'89 a.C., non avesse avuto attuazione nel 218 a.C., cioè in un'epoca in cui di tali tipi di fondazioni – che propongo di chiamare, seguendo lo stesso Asconio, colonie *sine novis colonis*⁹ – non si faceva alcun ricorso, rivela una certa ingenuità nella materia.

⁹ È meglio evitare la denominazione, invalsa (a partire da G. Luraschi, *Foedus ius Latii civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979), di colonie fittizie. Si vedano le critiche a tale denominazione già in E. Gabba, *Ticinum: dalle origini alla fine del III sec. d.C.*, in *Storia di Pavia I. L'età antica*, Pavia 1984, 207-247, 221 nt. 69 (che la riteneva equivoca). Un superamento della denominazione appare ora necessario alla luce della scoperta del catasto c.d. B di Verona [G. Cavaliere Manasse, G. Cresci Marrone, *Un nuovo frammento di forma dal Capitolium di Verona*, in G. Cresci Marrone (a c. di) *Trans Padum ... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità. Atti del Convegno, Venezia 13-15 maggio 2014*, Roma 2015, 21-54; G. Cavaliere Manasse, G. Cresci Marrone, *Due frammenti di formae dal Capitolium di Verona*, in S. Segenni, M. Bellomo (a c. di), *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, Milano 2017, 65-94; L. Maganzani, *Il nuovo catasto di Verona. Profili giuridici*, in G. Cresci Marrone (a c. di) *Trans Padum ... usque ad Alpes. Roma tra il Po e le Alpi: dalla romanizzazione alla romanità*, Roma 2015, 93-117 (= L. Maganzani, *Il nuovo catasto di Verona: analisi storico-giuridica*, in *Iuris Antiqui Historia* 8, 2016, 87-112); cfr. B. Martín Chacón, *Forma B del catastro de Verona: Promoción e integración jurídica de la comunidad indígena a través de la colonización latina 'ficticia'*, in J.J. Martínez García, H. Jiménez Vialás, M. Martínez Sánchez (a c. di), *Recorridos por la Antigüedad: actas del IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Mundo Antiguo (CIJIMA IV)*, Murcia 2020, 171-201] e delle conseguenti osservazioni di L. Maganzani, 'Foedus – ius Latii – civitas': per una revisione del concetto di 'colonizzazione fittizia' in transpadana fra l'89 e il 49 a.C., in *JusOnline* 2.3, 2016, 2-31 [= L. Maganzani, *Per una revisione del concetto di 'colonizzazione fittizia' in Transpadana: nuovi dati da Verona*, in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi (a c. di), *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, Trieste 2017, 57-85]. Vd. P. Fraccaro, in G. Mondaini, G. Molteni, G. Levi della Vida, P. Fraccaro, G. Luzzatto, *Colonizzazione*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma 1931, che chiama le colonie (romane) imperiali senza nuovi coloni 'titolari e fittizie'. L'aggettivo 'titolari' (per esso vd. già F. Vittinghoff, *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus*, in *Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse* 14, 1951, 1119-1366, 1243 ss.; ultimamente F. Lamberti, *Bürger (cives) und Nichtbürger (peregrini)*, in U. Babusiaux, C. Baldus, W. Ernst, F. S. Meissel, J. Platschek, T. Rübner (a c. di), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, I, Tübingen 2023, 688-718, 713) potrebbe essere convenzionalmente accolto, ma è comunque estraneo alle fonti. Anche la denominazione di colonie 'onorarie' non è a mio avviso da accogliere, in quanto gli abitanti delle colonie latine di cui parla Asconio, come vedremo, godevano di un effettivo *status* di Latini *coloniarii*. Contro questa denominazione anche P. Le Roux, *Le ius Latii d'Auguste aux Flaviens: histoire d'une expansion provinciale*, in *REA* 119, 2017, 585-608, 591. Si può approvare la denominazione di colonizzazione *manentibus veteribus incolis* (ad es. F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli 1972, 53), che però può portare a equivoci con le colonie romane, ove gli indigeni potevano essere ammessi come *incolae*: L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici I. La classificazione degli incolae*, Milano 2006, 155 ss.; Id., *Brevi note intorno ai rapporti giuridici tra romani e indigeni all'interno delle colonie romane*, in A. Maffi, L. Gagliardi (a c. di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 64-77; Id., *Approche juridique des relations entre Romains et indigènes. Le cas des colonies romaines*, in É. Gojoso, D. Kremer, A. Vergne (a c. di), *Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la*

Sia come sia, in ogni modo, dopo aver detto ciò, Asconio propone ai suoi lettori la frase che ha attirato le maggiori attenzioni e che ha suscitato le più grandi incertezze: la concessione del *ius Latii* ai *veteres incolae* sarebbe avvenuta *ut* (*scil.:* i *veteres incolae*) *possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut † petendi †* [*petend<o>* Clark] *magistratus civitatem Romanam adipiscerentur*. La correzione *petendo* appare necessaria¹⁰ e il verbo è da intendersi sostanzialmente sinonimo di *gerendo*¹¹, in quanto la cittadinanza era acquisita dagli ex-magistrati al termine e non all'inizio dell'anno di carica¹², come attesta successivamente la *lex Irnitana*¹³ (ma il principio è lo stesso), e come sono interpretabili Appiano¹⁴ e Gaio nella sua trattazione sul *ius Latii* (*minus*, nel caso di nostro interesse)¹⁵.

colonisation de la Rome antique á nos jours, Poitiers 2014, 59-76; Id., *Colonizzazioni e sottrazione delle terre ancestrali agli indigeni. Spunti comparatistici tra diritto moderno e diritto romano*, in *Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law* 3, 2014, 71-115; Id., *Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni*, in *MEFRA*. 127, 2015, 353-370 (*contra* radicalmente, sul punto P. Le Roux, *Les mots et le droit Terres et juridictions municipales dans l'Empire romain*, in *RD*. 95, 2017, 139-159).

¹⁰ Essa è quella che offre la migliore intelligibilità al testo e che ritengo giusto seguire. Su tutte le altre possibili integrazioni, S. Barbati, *Asc.*, in *Pis. 3 Clark: sulle cosiddette 'colonie latine fittizie' transpadane*, in *Revista General de Derecho Romano* 18, 2012, 1-44; Id., *Ancora sulle cosiddette 'colonie latine fittizie' transpadane (Asc. In Pis. 3 Clark)*, in *QLSD*. 3, 2013, 59-106.

¹¹ A. Augustinus, in A.C. Clark, *Q. Asconii Pediani orationum Ciceronis quinque enarratio*, Oxonii 1907, 3.

¹² L'insistita trattazione nel senso contrario da parte di Luraschi, *Foedus* cit. 323 ss., è stata dallo stesso autore revocata successivamente: Id., *Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie (a proposito di Frag. Atest. linn. 10-12)*, in *SDHI*. 49, 1983, 261-329, 274 ss. In effetti non trovo alcun elemento che permetta di sostenere che la cittadinanza era acquisita all'inizio dell'anno di carica. In tal senso non è interpretabile il passo di Asconio, nonostante l'opinione contraria di A. De Martino, *Storia della costituzione romana*, IV.2, Napoli 1975, 799 nt. 83, che però non trova riscontro nelle parole dell'autore antico. Inoltre, è da credersi che, nei contesti provinciali, l'acquisto della cittadinanza non avvenisse automaticamente ma fosse subordinata a una richiesta dell'interessato, che doveva essere presentata al governatore, previo decreto dei decurioni. Vd. in tal senso V. Marotta, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura giuridica e diritto vivente* 1, 2014, 7-8 nt. 23; Id., *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e le linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I*, in *AG*. 236, 2016, 461-491, 472-473 nt. 31; E. García Fernández, *L. Venidius Ennychus (TH 89) y el acceso de los magistrados provinciales a la ciudadanía romana*, in J. Mangas Manjarrés, A. Padilla Arroba (a c. di), *Gratias tibi agimus. Homenaje al Prof. Cristóbal González Román*, Granada 2021, 117-137. Diversamente, F. Lamberti, *L'Irnitana maggiorenne*, in *MHA*. 23-24, 2002-2003, 21-39, 24.

¹³ *Irn.* 21. A *Irni*, peraltro, accedevano – con un limite notevole – alla cittadinanza romana solo coloro che ricoprissero una magistratura essendo già decurioni. Vd. F. Russo, *Sullo ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum nella Lex Irnitana*, in *Gerión* 36, 2018, 481-505.

¹⁴ App. *BC* 2.26.98.

¹⁵ Gai 1.96. Un'interpretazione del testo di Gaio in senso opposto a quello da me indicato nel testo non è certa, come invece ritenuto da D. Kremer, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la répub-*

Lasciando pur perdere la scorrettezza sintattica, per cui nella frase gli *incolae* sono confrontati con le *coloniae* (Asconio avrebbe dovuto dire che i *veteres incolae* avrebbero potuto godere del medesimo diritto ‘*dei coloni* delle altre colonie latine’), la frase in oggetto ha posto un problema apparentemente insormontabile ai moderni: quali erano le *ceterae Latinae coloniae* che godevano del *ius c.d.* (dai moderni) *adipiscendi civitatem Romanam per magistratum* (o *adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*, o *per honorem*)? E il quesito ora posto si connette inscindibilmente a un altro: quando era sorto codesto *ius*?

II. Le ipotesi finora prospettate sulle *ceterae Latinae coloniae* di Asconio e, conseguentemente, sull’origine del *ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum*: critica

Tralasciando l’ipotesi di chi, come Th. Mommsen¹⁶, ha pensato a un’origine del *ius a.c.R.p.m.* al III secolo a.C., che come detto non trova riscontro in alcuna testimonianza (e che non si può giustificare se non sovraccaricando di responsabilità l’affermazione di Asconio che, per spiegare la fondazione di *Placentia*, si sente in dovere di distinguerla dalle fondazioni coloniali transpadane di 129 anni dopo), le opzioni prospettate dalla dottrina moderna, che mi pare restino sul tappeto e che saranno qui esaminate, sono due.

1) Secondo la prima, proposta da G. Tibiletti¹⁷ e poi seguita da quasi tutti gli studiosi¹⁸ (ma le premesse di questa interpretazione, come subito si vedrà, erano

lique et l’empire, Paris 2006, 165, ma è solo – al massimo – compatibile con il dettato gaiano. Si vd. anche, da intendersi analogamente a Gai 1.96, *Interpr. Gai* 1.6-8. Per la risalenza del *Latium maius* ad Adriano, Luraschi, *Foedus* cit. con riferimenti. Sulle fonti citate, anche P. Sciuto, *Latium maius e latium minus nella rappresentazione di Gaio: una diversa proposta di lettura*, in *TSDP*. 14, 2021, 1-20.

¹⁶ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1, Leipzig 1887, 640.

¹⁷ G. Tibiletti, *La politica delle colonie e città latine nella Guerra sociale*, in *RIL*. 86, 1953, 45-63.

¹⁸ P.A. Brunt, *Italian Aims at the Time of the Social War*, in *JRS*. 55, 1965, 90 ss. (anche in Id., *The Fall of the Roman Republic and Related Essays*, Oxford 1988, 93 ss., 95); A. Bernardi, *Nomen Latinum*, Pavia 1973, 120; R.F. Rossi, *La romanizzazione della Cisalpina*, in *Aquileia e Milano*, Udine 1973, 35 ss., 55; M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale*, Paris 1978, 109 nt. 74, 117 nt. 95; Luraschi, *Foedus* cit. 301 ss.; D.L. Stockton, *The Gracchi*, Oxford 1979, 158, 185; M. Humbert, *Domination et administration de l’Italie romaine à l’époque républicaine*, in *RD*. 58, 1980, 609-627, 623 s.; D.J. Piper, *The ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum and its effect on Roman-Latin relations*, in *Latomus* 47, 1988, 59-68; E. Gabba, *Il tentativo dei Gracchi*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba (a c. di), *Storia di Roma*, II. *L’Impero mediterraneo*, 1. *La repubblica imperiale*, Torino, 1990, 671 ss., 681 nt. 29; G. Luraschi, *La questione della cittadinanza nell’ultimo secolo della repubblica*, in *SDHI*. 61, 1995, 17-68, 27 s.; E. García Fernández, *El municipio latino. Origen y desarrollo constitucional*, Madrid 2001, 13 ss.; A.

già in Mommsen), le *ceterae Latinae coloniae* sarebbero state tutte le colonie latine esistenti nell'ultimo venticinquennio del II secolo a.C., perché se ne troverebbe traccia nella *lex repetundarum* del 123/122 a.C.¹⁹. In tale *lex* alle ll. 76-77 (= 83-84: *de civitate danda*) è detto che il *peregrinus* (italico²⁰) che otteneva la condanna per concussione di un magistrato romano accedeva alla cittadinanza romana insieme ai suoi figli e ai suoi nipoti. E alle ll. 78-79 (= 85-86: *de provocatione vocationeque danda*) sembra invece stabilito che coloro che non avessero voluto la cittadinanza romana avrebbero potuto optare, in luogo di essa, per la sola *provocatio* e per la *vacatio munerum*. Sulla base di un'integrazione di Mommsen alla l. 78 (= 85)²¹ si ritiene che l'opzione in questione fosse consentita non a tutti i *peregrini* (italici)²², ma solo a quei Latini che non avessero ricoperto nelle loro comunità le magistrature²³. Da questo si è dedotto che i Latini che ricoprivano magistrature nelle loro comunità già a quel tempo ottenessero, in virtù di ciò, la cittadinanza romana. È stato altresì ipotizzato che il *ius a.c.R.p.m.* sia stato introdotto in conseguenza della rivolta di Fregelle del 125 a.C.²⁴.

Keaveney, *Rome and the Unification of Italy*, Bristol 2005², 84; Kremer, *Ius* cit. 114; A. Torrent, *La política municipalista flavia en Hispania: el edicto de Vespasiano universae Hispaniae Latium tribuit; la epistula de Domiciano promulgadora de la lex Irnitana*, in *Revista Internacional de Derecho Romano* 19, 2017, 154-242, 173; L. Ceglia, *Communio iuris: condivisione ed estensione dei diritti civile nella civitas Romana*, București 2020, 376; M. Rainer, *Savigny, Mommsen und die Latiner*, in E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli (a c. di), *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, Lecce 2021, 495 ss., 510; C. Letta, in S. Segenni, C. Letta, *L'amministrazione romana. Stato e città in età repubblicana e imperiale*, Roma 2023, 116. G. Bandelli, *Organizzazione municipale e 'ius Latii' nell'Italia Transpadana*, in E. Ortiz de Urbina, J. Santos (a c. di), *Teoría y práctica del ordenamiento municipal en Hispania. Actas del Symposium de Vitoria-Gasteiz (22 a 24 de Noviembre de 1993)*, Vitoria-Gasteiz 1996, 97-115, 101, data il diritto in questione genericamente ante 89 a.C. (cfr. anche ivi, 132 s., nella discussione svoltasi al convegno).

¹⁹ *CIL* I², 583 = *RS* 1; A.W. Lintott, *Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic*, Cambridge 1992. Sulla data A.N. Sherwin-White, *The Date of the Lex Repetundarum and Its Consequences*, in *JRS*. 62, 1972, 83-99; D. Flach, *Zur Strafgesetzgebung der gracchischen Zeit*, in *ZRG-RA* 90, 1973, 91-104. Una datazione più bassa (cesariana) è proposta da H.B. Mattingly, *The Two Republican Laws of the Tabula Bembina*, in *JRS*. 59, 1969, 129-143; H. Mattingly, *The lex repetundarum of the tabula Bembina*, in *Philologus* 157, 2013, 87-93.

²⁰ A.N. Sherwin-White, *The Lex Repetundarum and the Political Ideas of Gaius Gracchus*, in *JRS*. 72, 1982, 18-31, 29 ss.

²¹ Th. Mommsen, *Lex repetundarum*, in *CIL* I¹, 1863, 198, poi ampiamente modificato in Id., *Gesammelte Schriften* I, Berlin 1905, 1-64 (da cui cito), 45.

²² Dato non posto in luce da C. Nicolet, *Rome et la conquête du monde Méditerranéen. 264-27 avant J.-C.*, I, *Les structures de l'Italie romaine*, Paris 1977, 288.

²³ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 640.

²⁴ Su di essa vd. F. Wulff Alonso, *Romanos e Itálicos en la Baja República. Estudios sobre sus relaciones entre la Segunda Guerra Púnica y la Guerra Social (201-91 a.C.)*, Bruxelles 1991, 223 ss., con indicazione delle numerose fonti. Anche P. Le Roux, *Le droit latin (ius Latii): une relectu-*

2) La seconda ipotesi è stata proposta da H. Galsterer²⁵, secondo il quale, dato che le colonie latine in territorio cisalpino avevano ricevuto tutte la cittadinanza romana nel 90 a.C., le *ceterae Latinae coloniae* di Asconio non avrebbero potuto essere che le colonie latine esistenti nell'89 a.C. e cioè le città spagnole di *Carteia* (fondata nel 171 a.C.), *Corduba* (169 o 152 a.C.), *Palma e Pollentia* (123/122 a.C.) e forse *Ilerda* dalla fine del II secolo a.C. L'origine del *ius a.c.R.p.m.* sarebbe quindi da collocarsi nella prima metà del II secolo a.C.

Esamino ora entrambe le ipotesi, cominciando con il considerare quest'ultima, che appare scarsamente verosimile. Riesce difficile pensare che un *ius* di cui non si è mai sentito nulla in alcuna fonte prima di Asconio risalisse al II secolo a.C. e fosse nato in Spagna. Inoltre, la spettanza di un tale diritto ai soli provinciali spagnoli avrebbe costituito un'ingiustificabile discriminazione nei confronti di tutti i Latini italici. Ricordo che tra il 187 e il 177 a.C. sono attestati i noti numerosi tentativi dei Latini italici di infiltrarsi nelle liste censuarie romane, il che costò loro ripetute espulsioni²⁶. L'opzione di un *ius a.c.R.p.m.*, nelle fonti relative a tali Latini (in specie Livio²⁷), non appare mai, neppure come rivendicazione da parte dei Latini, il che è indice che in ambito italico esso non esisteva.

Passo ora a sottoporre a scrutinio l'opinione maggioritaria sull'individuazione delle *ceterae Latinae coloniae* e quindi sull'origine del *ius a.c.R.p.m.*, in quanto essa, pur appearing a sua volta difficilmente fondata, richiede una più ampia trattazione.

Come detto, tale opinione parte dal presupposto che il *ius* in questione sia attestato dalla *lex repetundarum*.

re, in Cresci Marrone (a c. di) *Trans Padum*, cit. 179-195, 190 sembra collegare in qualche modo l'origine del *ius Latii* alla rivolta di *Fregellae*, ma pensa a una diffusione di tale *ius* successiva allo scoppio della guerra sociale, a favore di colonie latine non interessate da nuove leggi, che tuttavia non vengono dall'autore specificate (immagino che il riferimento sia *in primis* alla *lex Iulia*; ma non vi furono colonie latine non interessate dalla *lex Iulia* se non fuori dalla penisola italiana: L. Gagliardi, *Lex Iulia de civitate e lex Plautia Papiria. Contenuto e datazione*, in *BIDR.* 115, 2021, 155-180; si vd. allora l'idea di Galsterer, nt. seguente).

²⁵ H. Galsterer, *Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien. Die Beziehungen Roms zu den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v. Chr. bis zum Bundesgenossenkrieg 91 v. Chr.*, München 1976, 95 ss. Vd. *contra* U. Laffi, *Roma e l'Italia prima della Guerra sociale: una nuova indagine*, in *Athenaeum* 58, 1980, 174-186, 180; H.B. Mattingly, *A New Look at the lex repetundarum Bembina*, in *Philologus* 131, 1987, 71-81; Wulff Alonso, *Romanos* cit. 233 ss.

²⁶ U. Laffi, *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana*, in *Athenaeum* 150, 2017, 85-105 (anche in Id., *Nuovi studi di storia romana e di diritto a c. di C. Masi Doria e P. Santini*, Napoli 2020, 189-209, da cui cito nel prosieguo); L. Gagliardi, *Romam immigrare. I Romani, i Latini e l'immigrazione*, prefazione di L. Capogrossi Colognesi, Milano 2023.

²⁷ Liv. 39.3.4-6, 41.8.6-12, 41.9.9-12, 42.10.1-3.

Per comprendere appieno l'argomento *de quo*, conviene riportare l'inizio delle ll. 76 (= 83) e 78 (= 85) del testo epigrafico della *tabula Bembina*, in materia di *praemia accusatoris*. In grassetto indico quanto della l. 76 è leggibile sulla l. 83 che la duplica.

76: *De ceivitate danda.* ^{vac.} ***Sei quis eor[u]m*** *quei ceivis Romanus non erit ex hace lege alteri nomen* [- c. 50 - *ad praetor]em quoui* ***ex hace lege quaestio erit detolerit et is eo*** {eo} ***iudicio hace lege condemnatus erit,*** ***tu[m eis quei eius nomen detolerit, quoui*** *eorum opera maxume is condemnatus erit,* *ceivis Romanus iustus esto* - -]- - -

78: *De provocation[e vocation]eque danda.* ^{vac.} ***Sei quis eorum quei*** [- c. 60 - *dicta]tor* [[^{vac.}]] *praetor aedilisve non fuerint ad praetorem quoui ex hace lege quaestio erit* [- - -

Come si vede, la prima clausola della legge sembra facilmente indicare che il non cittadino che prevalessesse in una *quaestio de repetundis* contro un magistrato romano ottenesse la cittadinanza romana²⁸.

Nella seconda clausola appare invece un riferimento a coloro che non fossero stati *dicta]tor, praetor* ed *aedilis* ed era presumibilmente statuito che costoro ottenessero la *provocatio* e una *vacatio* dai *munera*.

Mommsen, ritenendo che le magistrature citate alla l. 78 fossero le magistrature curuli di città latine (dato che a quel tempo le magistrature indigene nelle comunità civiche italiche ed extraitaliche erano estremamente più differenziate), fu indotto a pensare che nella prima ampia lacuna di tale linea vi fosse un riferimento ai coloni latini.

Egli integrò pertanto (parzialmente) la lacuna nel modo seguente: *nominis Latini sunt quei eorum in sua quisque civitatis dicta]tor*²⁹.

Dedusse che la disposizione escludesse dai benefici citati quanti, tra coloro che fossero stati coloni di colonie latine, non avessero voluto la cittadinanza romana, purché non avessero ricoperto magistrature curuli.

L'eccezione da quest'ultima disposizione di quanti avessero ricoperto magi-

²⁸ Sulla questione di se e come la *lex Servilia* del 106 a.C. (Cic. *Balb.* 24.54) abbia limitato ai soli Romani e Latini la possibilità di accusare di *repetundae*, su cui in questa sede non mi pronuncio, rinvio al dibattito della letteratura specialistica: E. Badian, *Lex Servilia*, in *CR.* N.S., 4, 1954, 101-102; F. Serrao, *Appunti sui patroni e sulla legittimazione attiva all'accusa nei processi repetundarum*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci II*, Milano 1954, 471-511 (anche in Id., *Classi, partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 231-275); Id., *Repetundae*, in *Novissimo Digesto Italiano XV*, Torino 1968, 454 ss. (anche in Id., *Classi cit.* 205-229); C. Venturini, *Studi sul crimen repetundarum in età repubblicana*, Milano 1979, 33 e nt. 124; H.B. Mattingly, *Acerbissima lex Servilia*, in *Hermes* 111, 1983, 300-310.

²⁹ La stessa integrazione si ritrova nei *FIRA I, Leges (FIRA²)*, Florentiae 1941, 101 (S. Riccobono).

strature curuli fu da Mommsen interpretata sulla base dell'idea che gli ex magistrati curuli delle colonie latine avessero allora già la cittadinanza romana in base al *ius a.c.R.p.m.*

Tuttavia, Mommsen riteneva che il *ius a.c.R.p.m.* esistesse già dal III secolo a.C. e vide nella *lex repetundarum* solo una conferma della sua opinione. Tutti gli autori che successivamente si sono ricollegati all'opinione mommseniana in tempi più recenti, hanno invece ritenuto che il *ius* in questione sia stato introdotto intorno al 123/122 a.C. o, comunque sia, poco prima di tale anno.

L'opinione di Mommsen (e di quanti lo hanno, sia pur con differenze, seguito nell'interpretazione di *lex repetundarum* 78) fu sottoposta a serrata e fondata critica da D.W. Bradeen nel 1959³⁰. Questo autore osservò che alla l. 78 della *lex repetundarum* si parla di 'non cittadini', dato che si prospettava per loro, nel caso di vittoria in un processo di *repetundae*, un *praemium* alternativo alla cittadinanza romana, sulla base del presupposto che essi non desiderassero quest'ultima.

Egli propose allora di ritenere, riprendendo uno spunto di A. Rosenberg³¹, che gli ex-magistrati fossero esclusi dai destinatari di questa proposta, non in quanto essi avessero già la cittadinanza in base al *ius a.c.R.p.m.*, all'epoca a suo avviso ancora non esistente, ma in quanto essi fossero d'ufficio destinatari della *provocatio ad populum* e dell'esenzione dalle *corvées*.

D'altronde, e questo mi sembra un rilievo decisivo, se gli ex-magistrati curuli fossero diventati *cives Romani*, non sarebbero stati considerati più tra i Latini e quindi non avrebbe avuto senso distinguere, come avviene implicitamente nella l. 78, tra 'Latini che hanno ricoperto una magistratura curule' e 'Latini che non hanno ricoperto una magistratura curule'³², in quanto la prima categoria di persone sarebbe stata ormai pressoché inesistente (se si vuol pensare, come sembra probabile, che gli ex-magistrati chiedessero di accedere alla cittadinanza romana).

Bisogna dire che poi Bradeen tuttavia si allontanò troppo dalle fonti quando negò credibilità al passo di Asconio circa l'esistenza del *ius a.c.R.p.m.* almeno dall'89 a.C.

All'opinione tradizionale si è contrapposto frontalmente in tempi recenti S. Sisani, il quale ha proposto di integrare le ll. 76-77 (= 83-84) e 78-79 (= 85-86) di *lex repetundarum* nel modo seguente³³:

³⁰ D.W. Bradeen, *Roman Citizenship per magistratum*, in *CJ.* 54, 1959, 221-228, seguito da A.W. Lintott, H.B. Mattingly, M.H. Crawford, *Lex repetundarum*, in M. Crawford (a c. di), *Roman Statutes I*, London 1996, 65-112, 111.

³¹ A. Rosenberg, *Die Entstehung des sogenannten Foedus Cassianum und des latinischen Rechts*, in *Hermes* 55, 1920, 337-363, 347 s.

³² Questo vale sia per il caso che la clausola riguardasse solo i Latini (come io ritengo: vd. oltre nel testo), sia per il caso che riguardasse *peregrini*, includendo i Latini.

³³ S. Sisani, *Latinità non latina: lo ius Latii come strumento di integrazione delle comunità provinciali in età repubblicana*, in *Gerión* 36, 2018, 331-378, 351.

76-77: *De ceivitate danda.* ^{vac.} *Sei quis eor[u]m quei ceivis Romanus non erit ex hac lege alteri nomen [detolerit, quei eorum quei dictator praetor aedilisve fuerint ad praetorem] quouis ex hac lege quaestio erit detolerit, et is eo iudicio hac lege condemnatus erit, tu[m] eis quei eius nomen detolerit, quouis eorum opera maxume is condemnatus erit, ceivis Romanus iustus esto - c. 100 - leibereique eiei gnateis quei] | ceivis Romanus ex hac lege fiet nepotesque [t]um eiei filio gnateis ceivis Romanei iustei sunt [atque in eius tribum quei eo iudicio hac lege condemnatus erit sufragiu]m ferunto inque ea<m> tribum censento militiaeque eis **vocatio esto, aera stipendiaque o[m]nia merita sunt<o>**. **Nei qui magistratus prove magistratu** - c. 150 - **eius h(ac) l(e-ge)] | nihilum rogato.** ^{vac.}*

78-79: *De provocation[e] vocation]eque danda.* ^{vac.} *Sei quis eorum quei [ceivis Romanus non erit ex hac lege alteri nomen detolerit, quei eorum quei dicta]tor praetor aedilisve non fuerint ad praetorem] quouis ex hac lege quaestio erit [detolerit, et is eo iudicio hac lege condemnatus erit, tum quei eius nomen **detolerit, quouis eorum opera maxume is condemnatus erit, ei provocatio esto** - c. 20 - **vocatioque militiae munerisve esto atque aera stipendiaque omnia merita sunt]** | eius militiae munerisque poplici in su[a] quouisque ceivitate. ^{vac.}*

Partendo dal presupposto che le due disposizioni appaiono impostate allo stesso modo e che riguardino sempre i vincitori in processi di *repetundae*, l'autore ha ipotizzato che esse fossero speculari e che quindi nelle ll. 76-77 si disciplinasse il caso di *socii peregrini* ex-magistrati delle loro comunità, i quali, dopo la vittoria nel processo, accedevano alla cittadinanza romana (*Sei quis eor[u]m quei ceivis Romanus non erit ex hac lege alteri nomen [detolerit, quei eorum quei dictator praetor aedilisve fuerint]*), mentre i *socii peregrini* non ex-magistrati delle loro comunità, dopo la vittoria nel processo, potevano ricevere al massimo la *provocatio ad populum* e la *vacatio munerum*.

Per quanto riguarda il problema delle magistrature elencate nelle disposizioni legislative, evidentemente insufficienti a indicare tutte le magistrature epicorie, Sisani, riproponendo un'idea già avanzata da Galsterer³⁴, ha così affermato: «La legge allude nello specifico al *dictator*, al *praetor* e all'*aedilis*: magistrature che la dottrina tradizionale giudica caratteristiche, appunto, delle colonie latine. In realtà, il dettato del documento ha valore generico ed è volto semplicemente

³⁴ H. Galsterer, *La trasformazione delle antiche colonie latine e il nuovo ius Latii*, in A. Calbi, G. Susini (a c. di), *Pro populo Arimense. Atti del Convegno internazionale 'Rimini antica. Una respublica fra terra e mare'* (Rimini, ottobre 1993), Faenza 1995, 79-94, 83 nt. 14.

a richiamare, in forma cumulativa e con terminologia romana, l'insieme dei magistrati locali –superiori (il *dictator* nel caso di magistratura unica, il *praetor* nel caso di magistratura collegiale) ed inferiori (l'*aedilis*)– delle comunità peregrine, latine e non latine³⁵. Con ciò, Sisani ha rigettato l'integrazione di Mommsen che include il riferimento ai Latini³⁶.

Sisani ha dunque negato, sulla base della sua interpretazione della *lex repetundarum* ogni possibilità di risalenza del *ius a.c.R.p.m.* al 123/122 a.C.

Per quanto riguarda le *ceterae Latinae coloniae*, Sisani ha parlato, sulla scia di Luraschi³⁷, di «locuzione senz'altro da intendere come una allusione alla colonizzazione latina 'tradizionale'»: Asconio farebbe riferimento alle colonie latine ormai tramutate in municipi dal 90 a.C., attribuendo implicitamente loro il fascio dei tradizionali diritti (*commercium, conubium, suffragium*) e aggiungendovi il *ius a.c.R.p.m.*, che fu però, a suo avviso, un'innovazione assoluta dell'89 a.C.

Analizzando la questione, mi sembra che la tesi di Sisani presenti tre limiti. Il primo è che appare scarsamente credibile che nel linguaggio ufficiale di una legge romana si indicassero formalmente come *dictator, praetor* o *aediles* magistrati quali ad esempio³⁸ il *maro*, il *meddix* (o i *meddices* in coppia), l'*uhtur* o gli *octoviri* dei distretti sabini e umbri³⁹.

³⁵ Sisani, *Latinità* cit. 350 nt. 119.

³⁶ Su questo concorda anche Galsterer, *Herrschaft* cit. 93 ss. e Id., *La trasformazione* cit. 83 nt. 14.

³⁷ Cfr. Luraschi, *Foedus* cit. 218-220, e analogamente Barbatì, *Asc.*, *In Pis.* 3 Clark cit. 6; Id., *Ancora sulle cosiddette 'colonie latine fittizie'* cit. 66.

³⁸ A. De Martino, *Storia della costituzione romana* II, Napoli 1973², 123 ss.; L. Cappelletti, *Magistrate and politiche Institutionen im vorrömischen Italien*, in M. Frass et alii (a c. di), *Akten des 10. Österreichischen Althistorikertages, Salzburg, 11.11.–13.11.2004*, Wien 2006, 35-46; Ead., *Le magistrature italiche. Problemi e prospettive*, in *Index* 39, 2011, 323-338; Ead., *Sull'organizzazione statutale degli Italici: percezioni antiche ed evidenze epigrafiche*, in T. Stek (a c. di), *The State of the Samnites*, Roma 2021, 23-33; L. Capogrossi Colognesi, *Genti, tribù e città nell'Italia preromana*, in *Itinera. Pagine scelte di L. Capogrossi Colognesi*, Lecce 2017, 285-309; C. Letta, *Magistrature indigene e municipali in area italica: trentasei anni dopo*, in S. Evangelisti, C. Ricci (a c. di), *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e II d.C. Atti della XXI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Campobasso 24 - 26 settembre 2015)*, Bari 2017, 15-28.

³⁹ Gli *octoviri* sarebbero stati una magistratura epicoria (poi recepita dall'organizzazione romana, prima nelle prefetture e poi nei municipi) secondo A. Rosenberg, *Der Staat der alten Italiker. Untersuchungen über die ursprüngliche Verfassung der Latiner, Osker und Etrusker*, Berlin 1913, 44; S. Mazzarino, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, Catania s.d. (ma 1945), 127, 174; A. Degrossi, *L'amministrazione delle città*, in V. Ussani, F. Arnaldi (a c. di), *Guida allo studio della civiltà romana antica* P, Napoli 1959, 303 ss. (anche in A. Degrossi, *Scritti vari di antichità* IV, Trieste 1971, 67-98, 75); De Martino, *Storia* II cit. 126; A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973², 66; C. Letta, *Magistrature italiche e magistrature municipali: continuità o frattura?*, in E. Campanile, C. Letta, *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area Italica*, Pisa 1979, 33-88, 45 ss. Sarebbero stati invece una magistratura originariamente

Inoltre, datando l'origine del *ius a.c.R.p.m.* all'89 a.C., Sisani non spiega (come del resto non spiegava Luraschi) quali fossero, secondo Asconio, le *ceterae Latinae coloniae* aventi tale diritto *a partire da quell'anno*.

Ma soprattutto, l'ostacolo insuperabile, rispetto a una tale teoria, è che con l'integrazione proposta per le ll. 78-79, postula che nel 123/122 a.C. i *peregrini* accedessero ai comizi centuriati per esercitare la *provocatio*, il che non mi sembra possibile⁴⁰, in assenza di un'epocale riforma della quale si

romana secondo H. Rudolph, *Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen über die Entwicklung des Munizipalwesens in der republikanischen Zeit*, Leipzig 1935, 66 ss.; A. Bernardi, *I cives sine suffragio*, in *Athenaeum* 16, 1938, 239-277, 273; E. Manni, *Per la storia dei municipii fino alla guerra sociale*, Roma 1947, 141 s.; Humbert, *Municipium* cit. 240 nt. 135, 243; S. Sisani, *Dalla praefectura al municipium: lo sviluppo delle strutture amministrative romane in area medio-italica tra il I sec. a.C. e l'età imperiale*, in *RAL*. IX, 21, 2010, 173-225, 193.

⁴⁰ Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 167 ss.; E. Volterra, *Provocazione*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma 1934 [secondo cui «(il diritto di provocazione) può essere concesso a titolo personale anche ai Latini»]; G. Pugliese, *Le garanzie dell'imputato nella storia del processo penale romano*, in *Temi Romana* 18, 1969, 605 ss. (anche in Id., *Scritti giuridici scelti II. Diritto romano*, Napoli 1985, 604 ss.); L. Garofalo, *In tema di provocatio ad populum (a proposito di un recente saggio)*, in *SDHI*. 53, 1987, 355 ss.; J. Martin, *Die Provokation in der klassischen und späten Republik*, in *Hermes* 98, 1970, 72-96, 92; A. Magdelain, *De la coercition capitale du magistrat supérieur au tribunal du peuple*, in *Jus imperium auctoritas. Études de droit romain*, Rome 1990, 539-565, 555 nt. 70; G. Pugliese, *Appunti per una storia della protezione dei diritti umani*, in F. Carpi, C. Giovannucci Orlandi (a c. di), *Judicial protection of Human rights at the National and International Level. International Congress on procedural law for the ninth century of the University of Bologna (September, 22-24 1988)*, Milano 1991, 66 ss.; B. Santalucia, *Longius ab urbe mille passuum. Cittadini e provocatio in Italia prima delle Leges Porciae*, in F. Milazzo (a c. di), *Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana. Atti del Convegno internazionale di diritto romano. Copanello 7-10 giugno 1992*, Napoli 1994, 63 ss. (anche in B. Santalucia, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 181 ss.); C. Venturini, *Il civis tardo repubblicano tra quaestiones e iudicia populi*, ivi, 85 ss.; R. M. Rempelberg, *Les limites du pouvoir répressif de la haute magistrature, de la loi Valeria de 449 au début du III^e siècle*, in *CCG*. 6, 1995, 247-270, 260; Ead., *Les limites du pouvoir répressif capital de la haute magistrature du III^e siècle à la fin de la République*, in M. Humbert, Y. Thomas (a c. di), *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdelain*, Paris 1998, 383-398; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 53; E. Tassi Scandone, *Ricerche in tema di repressione criminale*, Roma 2005, 3; Ead., *Leges Valeriae de provocazione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana*, Napoli 2008, 2; P. Cerami, *Diritto al processo e diritto ad un giusto processo: radici romane di una problematica attuale*, in L. Vacca (a c. di) *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese*, Padova 2008, 33 ss.; R. Fiori, *La convocazione dei comizi centuriati: diritto costituzionale e diritto augurale*, in *ZRG-RA* 131, 2014, 60-176, 172 ss.; L. Solidoro, *Alle origini del garantismo: note introduttive*, in Ead. (a c. di), *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino 2016, ss.; C. Pelloso, *Ai primordi del giudizio popolare: poena capitis e garanzie del civis nella prima età repubblicana*, ivi, 83 ss.; M.L. Biccari, *Diritti fondamentali dell'uomo e diritto romano: tra valori di civiltà e ius naturale*, in *JusOnline* 3.2, 2017, 114 ss., 120. Il punto non è colto da A. Lintott, *Provocatio. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in H. Temporini (a c. di),

troverebbe traccia nelle fonti⁴¹. Quindi, pur lasciandosi apprezzare per la sua armonia, basata sulla simmetria tra le due disposizioni legislative considerate, una tale proposta non può essere seguita.

Si torna allora a Mommsen, che ben vide che alle ll. 78-79 doveva esserci un riferimento ai Latini, come attestato dalle tre magistrature ivi citate.

Mommsen errò però probabilmente, a mio avviso, da un punto di vista logico, per le ragioni dette, nel ritenere che il riferimento (integrato) ai Latini non ex-magistrati curuli della l. 78 sottintendesse che i Latini ex-magistrati curuli fossero già cittadini per il *ius a.c.R.p.m.*, il che non appare possibile.

Accolgo dunque l'interpretazione di Bradeen: la *lex repetundarum*, ll. 78-79, attesta che nel 123/122 a.C. gli ex-magistrati (curuli) delle colonie latine conseguivano automaticamente all'uscita della carica la *provocatio* e la *vacatio munerum*.

Qualora fossero successivamente prevalsi in una *quaestio de repetundis*, se avessero voluto avrebbero potuto chiedere la cittadinanza romana. I *peregrini* non latini, qualora fossero prevalsi in una *quaestio de repetundis*, se avessero voluto avrebbero potuto anch'essi chiedere la cittadinanza romana. I Latini che invece non fossero ex-magistrati curuli delle loro comunità di appartenenza, a differenza di tutti gli altri *peregrini*, potevano optare o per la cittadinanza romana o per la *provocatio* e per la *vacatio munerum*⁴². I magistrati elencati alla l. 78 della *lex repetundarum* erano dunque i magistrati delle comunità latine. È possibile che prima del dittatore fossero menzionati il *IIvir* e il *consul*. La prima lacuna della linea potrebbe dunque essere colmata come supposto da M. Crawford⁴³ nel modo seguente: *c(eivis) R(omanus) ex h(ace) l(ege) fieri nolet, quei eorum in ceivitate Latina IIvir consul dicta]tor*.

Ritengo di poter portare due ulteriori considerazioni a supporto di questa interpretazione complessiva.

La prima è che il 122 a.C. fu l'anno in cui per iniziativa di Gaio Gracco i Latini residenti a Roma furono ammessi a votare nei comizi⁴⁴, cosa che non era mai stata

Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, I.2, *Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik*, Berlin 1972, 226-267, 251. Sulla natura della *provocatio*, C. Pelloso, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali (dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio Decemviro)*, in *SDHI*, 82, 2016, 240-264.

⁴¹ Come attesta Val. Max. 9.5.1 (vd. poco oltre nel testo), quando una tal proposta fu avanzata, apparve *perniciosissima*.

⁴² M. Rainer, *Savigny, Mommsen und die Latiner*, in Höbenreich, Rainer, Rizzelli (a c. di), *Liber amicorum et amicorum* cit. 495 ss., 509.

⁴³ *RS*, p. 74.

⁴⁴ App. *BC* 1.23.99.

consentita in precedenza⁴⁵ (ho già dimostrato altrove⁴⁶ come l'idea mommseniana⁴⁷ di un diritto di *suffragium* nei comizi per i Latini non residenti a Roma a partire dal *foedus Cassianum* sia pura fantasia). L'ammissione di tutti i Latini (anche se non residenti a Roma) ai comizi per la *provocatio*, qualora fossero prevalsi in una *quaestio de repetundis* doveva allora apparire accettabile, mentre non ritengo potesse esserlo la generalizzata ammissione di tutti i *peregrini*.

E infatti Appiano⁴⁸ riporta che lo stesso Gracco proponeva di concedere il diritto di voto nei comizi anche ai *socii* non latini, ma aggiunge che il senato si spaventò moltissimo di una tale iniziativa, tant'è vero che, come precisa ancor meglio Plutarco⁴⁹, nel 122 a.C. indusse con un senatoconsulto il console Gaio

⁴⁵ Plut. *C. Gr.* 9.3. Da Liv. 25.3.16 appare che almeno dal 212 a.C. i Latini erano stati ammessi ai *concilia plebis*, ma su una loro partecipazione ai comizi non c'è alcuna testimonianza.

⁴⁶ L. Gagliardi, *La romanistica ottocentesca e la 'costruzione' niebuhriana del ius migrandi*, in *Historia et Ius* 18, 2020, 1-39, 19, 34. Nello stesso senso vd. anche A. Coşkun, *Bürgerrechtentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v.Chr.)*, Stuttgart 2009, 124 ss.; Id., *The Latins and Their Legal Status in the Context of the Cultural and Political Integration of Pre- and Early Roman Italy*, in *Klio* 98, 2016, 526-569, 548 ss.; Id., *The Latin Rights of the Early and Middle Republic: a Pessimistic Assessment*, in M. Aberson, M.C. Biella, M. Di Fazio, P. Sánchez, M. Wullschleger (a c. di), *E pluribus unum? L'Italie, de la diversité préromaine à l'unité augustéenne II, L'Italia centrale e la creazione di una koiné culturale? I percorsi della 'romanizzazione'*, Bern 2016, 57-72, 62 ss. Vd. anche L. Gagliardi, *Niebuhr, l'isopoliteia e il ius migrandi arcaico*, in *JusOnline*, 6.3, 2020, 160-199, 169.

⁴⁷ L'idea era però stata avanzata per la prima volta, in base a quanto sono stato in grado di ricostruire, da A.W. Zumpt, *De propagatione civitatis Romanae commentatio*, in Id., *Studia Romana sive de selectis antiquitatum Romanarum capitibus commentationes quattuor*, Berolini 1859, 323-380, 344, e fu poi ripresa da Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 643; Id., *Römisches Strafrecht* cit. 858 s.; Id., *Disegno del diritto pubblico romano*, Milano 1904, 71 s., che la consacrò al successo: vd. ad es. A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life I. Rome and her Neighbours before Hannibal's Entry*, Oxford 1965, 257; M. Kaser, *Storia del diritto romano*, Milano 1977, 51; Humbert, *Municipium* cit. 98 ss.; F. Serrao, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma I. Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli 2006, 268; S. Bourdin, *Les peuples de l'Italie préromaine. Identités, territoires et relations inter-ethniques en Italie centrale et septentrionale (VIII^e-I^{er} s. av. J.-C.)*, Roma 2012, 549; M. Rainer, *Savigny, Mommsen und die Latiner*, in Höbenreich, Rainer, Rizzelli (a c. di), *Liber amicorum et amicorum* cit. 495 ss., 509. Secondo Kremer, *Ius* cit. 43, i Latini avrebbero votato, ma con un voto «*dénué de toute valeur juridique*» e avente invece «*une valeur politique*», nei *concilia plebis* già dal 471 a.C. e, con un diritto di voto effettivo, dal 286 a.C.; dalla stessa epoca circa, essi sarebbero stati ammessi a votare, se di passaggio a Roma, nei comizi tributi. Anche altra parte della dottrina ha pensato a un diritto di voto ai Latini tra il 493 e il 212 a.C.: Rosenberg, *Die Entstehung* cit. 337 ss.; A.H. McDonald, *Rome and the Italian Confederation (200-186 B. C.)*, in *JRS* 34, 1944, 11 ss.; Bernardi, *Nomen* cit. 85 ss.

⁴⁸ App. *BC* 1.23.98-100.

⁴⁹ Plut. *C. Gr.* 12.1-3.

Fannio⁵⁰, un ex graccano poi passato all'opposizione, a emanare l'editto con il quale ordinò che tutti i *peregrini* che non avevano diritto di votare nei comizi (e quindi escludendo dalla disposizione i Latini) si tenessero lontani almeno 40 stadi (7400 metri) da Roma durante la votazione delle proposte, disponendo altresì che tutti coloro che già vi fossero lasciassero la città⁵¹.

La seconda considerazione ci riporta indietro di due o tre anni, al 125 a.C. Valerio Massimo (9.5.1) scrive⁵²:

Atque ut superbia quoque et inpotentia in conspicuo ponatur, M. Fulvius Flaccus consul M. Plautii Hyspaei collega, cum perniciosissimas rei publicae leges introduceret de civitate <Italiae?> danda et de provocatione ad populum eorum, qui civitatem mutare nolissent, aegre compulsus est ut in curiam veniret: deinde partim monenti, partim oranti senatui ut incepto desisteret, responsum non dedit.

Il testo riporta che il console M. Fulvio Flacco propose l'approvazione di leggi dannosissime per la repubblica, mediante le quali intendeva concedere la cittadinanza o, in alternativa, la *provocatio ad populum*, a quanti non avessero desiderato diventare *cives*. Il senato si oppose fermamente.

Il passo presenta forse un piccolo problema causato dalla tradizione perché non chiarisce chi fossero i destinatari della proposta legislativa di Flacco, tant'è vero che gli editori normalmente integrano dopo *de civitate* un '*Italiae*', che peraltro trova conferma nel racconto di Appiano⁵³, che più genericamente parla di concessione della cittadinanza romana agli alleati italici. Ma è probabile che il passo abbia senso anche senza una tale integrazione, dato che dal contesto doveva apparire chiaro ai lettori che la proposta del console riguardava i *socii* italici.

È muovendo forse da questo problema testuale, per cui in assenza dell'integrazione '*Italiae*' non si comprende dal passo chi fossero i destinatari della *rogatio* consolare, che nel *codex Bongarsianus* il '*nolissent*' dei codici primari ALG fu corretto in '*voluissent*'. E tale correzione del codice deteriore, già contestata da Mommsen⁵⁴, è ora rivitalizzata da Sisani, che spiega che «nella pro-

⁵⁰ L'altro console Gneo, Domizio Enobarbo, era probabilmente già partito per la Gallia: T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic I, 509 B.C.–100 B.C.*, New York 1951, 516.

⁵¹ H. Mouritsen, *The Gracchi, the Latins, and the Italian Allies*, in L. DE LIGHT, S.J. NORTHWOOD (a c. di), *People, Land and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC - AD 14*, Leiden 2008, 471 ss.; E. SANTAMATO, *Gruppi immigrati e loro gestione a Roma tra II e I sec. a.C.*, Napoli 2012, 131; Laffi, *Le espulsioni* cit. 204.

⁵² Il passo è richiamato in questo contesto anche da Th. Mommsen, *Lex repetundarum* cit. 63.

⁵³ App. BC 1.34.152.

⁵⁴ Mommsen, *Lex repetundarum* cit. 63.

spettiva dei suoi oppositori (*scil.* il console Flacco) avrebbe voluto concedere la *civitas* (e lo *ius provocationis*) a chiunque lo avesse desiderato»⁵⁵.

Tuttavia, il *'noluisse'* dei codici appare preferibile, con o senza l'integrazione *'Italiae'* (o altra analoga), perché sembra trovare riscontro nelle disposizioni delle ll. 78-79 della *lex repetundarum*.

Possiamo dunque così ricostruire i fatti degli anni 125-123/122 a.C. in relazione al tema dalle concessioni di cittadinanza e/o *provocatio ad populum* (unita, quest'ultima, alla *vacatio munerum*).

Già nel 125 a.C. emerse, mediante la *rogatio* del console Flacco, l'ipotesi di concedere a tutti gli Italici la cittadinanza e di prevedere in alternativa la *provocatio ad populum* per coloro che non avessero voluto la prima. La proposta tuttavia non fu approvata perché ritenuta dal senato *perniciosissima*.

Tra il 123 e il 122 a.C., però, si riuscì (1) a fare approvare la proposta che i Latini residenti a Roma potessero accedere ai comizi per votare (*rogatio* di Gaio Gracco, che fu evidentemente votata come plebiscito) e, nel medesimo turno di tempo, (2) si stabilì che tutti i Latini, anche non residenti a Roma, acquisissero il diritto alla *provocatio ad populum* e alla *vacatio munerum* se avessero ricoperto in patria una magistratura curule. Nello stesso periodo, la *lex repetundarum* stabilì: (3) che i *peregrini* non latini prevalsi in una *quaestio de repetundis* avessero diritto, su richiesta, alla cittadinanza romana (ll. 76-77); (4) che i Latini non ex-magistrati curuli prevalsi in una *quaestio de repetundis* potessero optare tra la cittadinanza romana e la *provocatio ad populum* unita alla *vacatio munerum* (ll. 78-79); (5) che i Latini ex-magistrati curuli prevalsi in una *quaestio de repetundis* potessero unicamente chiedere la cittadinanza romana (beneficiando già di *provocatio ad populum* e *vacatio munerum*; anche la loro posizione era dunque regolata dalle ll. 76-77).

Il riconoscimento automatico di *provocatio* e *vacatio munerum* agli ex-magistrati curuli di comunità latine (e, in alternativa alla cittadinanza romana, su richiesta, anche ai non ex-magistrati vincitori in un processo per *repetundae*) era strettamente collegato alla novità dell'ammissione dei Latini ai comizi romani. Non era pertanto possibile che lo stesso privilegio fosse concesso ai *socii* non latini, in quanto non potevano accedere ai comizi.

La novità della concessione di *provocatio* e *vacatio munerum*, soprattutto in quanto riconosciuta automaticamente agli ex-magistrati curuli, era un importante privilegio riconosciuto ai Latini delle classi dirigenti e avvicinava sempre più queste ultime alla politica romana e quindi all'agognata cittadinanza.

Si ricordi (1) che i Latini avevano subito le dure espulsioni del 187 e del 177

⁵⁵ Sisani, *Latinità* cit. 351 s. (la citazione è dalla nota 123).

a.C.; (2) che la norma che, dalla fine degli anni '70 del II secolo a.C., aveva reso possibile che i Latini diventassero cittadini romani *per migrationem et censum* lasciando in patria una *stirps ex sese*, nel 123/122 a.C. non era verosimilmente ormai più in vigore; (3) che ancora più recentemente i Latini (unitamente a tutti gli altri *peregrini*) erano stati di nuovo espulsi da Roma su disposizione della *lex Iunia* del 126 a.C., un plebiscito con cui il tribuno Marco Giunio Penno ordinò la cacciata di tutti i forestieri che si erano stabiliti nell'Urbe⁵⁶. Cicerone criticava nel *De officiis* (44 a.C.) la legge di Penno in quanto disumana⁵⁷.

Il fatto che i Latini fossero menzionati nella *lex repetundarum*, come supposto da Mommsen e secondo l'ipotesi qui seguita, trova conferma nel *frgm. Tarentinum*⁵⁸, che, pure in materia di *praemia* in questioni *de repetundis*, alla l. 12 cita distintamente i *socii* e il *nomen Latinum*.

Non c'è dunque alcuna prova che *ius a.c.R.p.m.* risalga al 123 a.C. o ad anni anteriori. Non c'è neppure alcuna prova che il *ius a.c.R.p.m.* sia spettato a Latini di alcuna regione dei domini romani (Italia o province) tra il 123 a.C. e il 90 a.C.⁵⁹. Le fonti che trattano della *lex Licinia Mucia*, la legge che nel 95 a.C. impose ulteriori espulsioni (in questo caso di Latini e di Italici)⁶⁰, non sembrano contemplarne l'esistenza. Tutto induce a ritenere che il nostro *ius* sia stato inventato da Pompeo Strabone nell'89 a.C.⁶¹, per valorizzare la condizione giuridica degli abitanti delle comunità urbane della provincia di Gallia Cisalpina

⁵⁶ E. Badian, *Foreign Clientelae (264 - 70 B.C.)*, Oxford 1958, 176 s.; Keaveney, *Rome* cit. 53 (che collega le espulsioni a quelle del 187 a.C.; ma in questo caso non si registrano usurpazioni di cittadinanza romana); S. Kendall, *The Struggle for Roman Citizenship: Romans, Allies, and the Wars of 91-77 BCE*, Piscataway 2013, 703 ss.; Laffi, *Le espulsioni* cit. 203.

⁵⁷ Cic. *off.* 3.11.47.

⁵⁸ *CIL* I², 2924 = *RS* 8.

⁵⁹ Vd. Luraschi, *La questione* cit. 27 nt. 64, che definisce quantomeno 'problematico' l'indizio offerto dalla *lex repetundarum* per far risalire al 123/122 a.C. il *ius a.c.R.p.m.* e quindi, con qualche eccesso e forzatura, è costretto ad affermare: «Ed è proprio per 'ragioni storiche generali' che io continuo a vedere nei fatti che gravitano intorno alla distruzione di Fregelle ed al tribunato di Caio Gracco il momento più opportuno (vorrei dire l'unico) per introdurre il *ius civitatis per magistratum*».

⁶⁰ Cic. *off.* 3.11.47; *de orat.* 2.64.257; *Balb.* 21.48, 24.54; *Brut.* 16.63; *Sall. hist.* 1.20 Maurenbrecher.

⁶¹ M. Tarpin, *Le coloniae lege Pompeia: una storia impossibile?*, in Cresci Marrone (a c. di) *Trans Padum* cit. 197-219, 214, ha ipotizzato che la *lex* potesse essere stata approvata prima dell'89 a.C. e avesse incaricato Strabone di fondare le colonie senza deduzione. L'ipotesi non si può escludere con certezza, ma non trova riscontri. Cautela nell'attribuzione del provvedimento a Pompeo è impiegata anche da G. Bandelli, *Colonie e municipi delle regioni transpadane in età repubblicana*, in *La città nell'Italia settentrionale in età romana. Morfologia, strutture e funzionamento dei centri urbani delle Regioni X e XI. Atti del convegno di Trieste (13-15 marzo 1987)*, Rome 1990, 251-277, 260 ss.

rispetto a quella degli abitanti delle comunità delle province che si trovavano fuori dalla penisola italiana⁶². Ho parlato di Cisalpina perché, anche se Asconio menziona solo la Transpadana, è tuttavia verosimile che l'introduzione del nuovo modello di colonie latine, dotate del *ius a.c.R.p.m.*, abbia riguardato anche le comunità galliche poste a sud del Po, che non fossero ancora colonie romane o municipi romani⁶³ (tanto che in dottrina si è proposto di chiamare la legge *lex Pompeia de Gallia citeriore*⁶⁴)⁶⁵, come attesta il caso di *Ravenna*, che sembrerebbe essersi mantenuta in condizione di colonia latina ancora fino al 51 a.C.⁶⁶, abbandonando tale *status* solo nel 49 a.C., con la municipalizzazione dell'intera regione a seguito della concessione della cittadinanza romana⁶⁷.

⁶² Non entro qui nel merito della data di costituzione della provincia di Gallia Cisalpina. Vd., con diversi orientamenti, U. Laffi, *La provincia della Gallia Cisalpina*, in *Athenaeum* 80, 1992, 5-23 (anche in U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 209-235) (81 a.C.) e S. Sisani, *Il significato del termine Italia nella tabula Heracleensis e la data di costituzione a provincia della Gallia Cisalpina*, in *Historikà* 6, 2016, 83-98 (ultimi anni del II secolo a.C.).

⁶³ U. Laffi, *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello Stato romano*, Pisa 1966, 19 nt. 13.

⁶⁴ K.J. Beloch, *Römische Geschichte bis zum Beginn der Punischen Kriegen*, Berlin 1926, 621; Luraschi, *Foedus* cit. 156; F. Cássola, L. Labruna, in M. Talamanca (a c. di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1989², 322; Bandelli, *Colonie* cit. 260 ss.

⁶⁵ Per possibili elenchi delle colonie latine *sine novis colonis* della regione cfr., con differenze tra loro dovute alle nostre esigue conoscenze sul punto, E. Kornemann, *Coloniae*, in A. Pauly, G. Wissowa (a c. di), *Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft* IV.1, Stuttgart 1900, 511-588, 517; Beloch, *Römische Geschichte* cit. 613 ss.; Fraccaro, *Colonizzazione* cit.; U. Ewins, *The Enfranchisement of Cisalpine Gaul*, in *PBSR*. 23, 1955, 75-98; Luraschi, *Foedus* cit. 157; Bandelli, *Colonie* cit. 260 s.; Kremer, *Ius* cit. 122 nt. 13. Per la *Transpadana*: *Altinum, Ateste, Bergomum, Brixia, Comum, Laus Pompeia, Mantua, Mediolanum, Novaria, Patavium, Taurini, Ticinum, Tridentum, Vercellae, Verona, Vicetia*. Per la *Cispadana*: *Albingaunum, Alba Pompeia, Aquae Statiellae, Brixellum, Genua, Libarna, Ravenna, Tigullia, Veleia*.

⁶⁶ Cic. *Balb.* 22.50 (56 a.C., *populus foederatus*); *fam.* 8.1.4 (51 a.C., sede di esilio per un cittadino romano). Luraschi, *Foedus* cit. 150 ss. (con indicazioni della letteratura precedente); Sisani, *Latinità* cit. 365; Gagliardi, *Lex Iulia* cit. 163 nt. 24. *Contra*, in tempi recenti, Le Roux, *Le droit latin* cit. 189. E. García Fernández, *Movilidad, onomástica e integración en Hispania en época republicana: algunas observaciones metodológicas*, in J.M. Iglesias Gil, A. Ruiz Gutiérrez (a c. di), *Viajes y cambios de residencia en el mundo romano*, Santander 2011, 47-66, 60, ritiene che l'espressione di *Balb.* 22.50 faccia riferimento a una 'antigua condición federada'.

⁶⁷ Ewins, *The Enfranchisement* cit. 75 ss.; G. Bandelli, *Ricerche sulla colonizzazione romana della Gallia Cisalpina. Le fasi iniziali e il caso aquileiese*, Roma 1988; E. Gabba, *La conquista della Gallia Cisalpina*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba (a c. di), *Storia di Roma* II.1 cit. 69-77; H. Galsterer, *Aspetti della romanizzazione nella Cisalpina*, in *AAAd.* 37, 1991, 165-183; F. Sartori, *La formazione politica dell'Italia: la Cisalpina*, in P.G. Guzzo, S. Moscati, G. Susini (a c. di), *Antiche genti d'Italia*, Roma 1994, 117-123; F. Sartori, *La Cisalpina nell'ultimo secolo della repubblica*, in N. Criniti (a c. di), *Catullo e Sirmione. Società e cultura della Cisalpina alle soglie dell'impero*, Brescia 1994, 9-25; Bandelli, *Organizzazione* cit. 97 ss.; A. Valvo, *Cesare e i Transpadani*, in *Huma-*

Una gratificazione delle comunità non romane dell'intera Cisalpina doveva essere indispensabile all'inizio dell'89 a.C. Appiano⁶⁸ riporta che nel gennaio/febbraio di quell'anno, poco dopo l'approvazione della *lex Iulia* (dicembre 90 a.C.⁶⁹), quando gli Etruschi già rivoltatisi contro Roma avevano accettato di deporre le armi e ricevere la cittadinanza romana, i popoli rivoltosi della costa adriatica ancora non sapevano del cambio di fronte degli Etruschi, tanto che inviarono in loro soccorso quindicimila uomini che furono sconfitti da Pompeo (e cinquemila di loro rimasero uccisi).

Si comprende come il console possa avere avuto interesse a trattenere da ogni velleità di rivolta le popolazioni della Gallia, ciò che realizzò mediante la latinizzazione delle loro comunità, arricchita dall'elargizione del *ius a.c.R.p.m.*, allora appositamente inventato.

III. Individuazione delle ceterae Latinae coloniae di Asconio

Mi rivolgo a questo punto all'individuazione delle *ceterae Latinae coloniae* di Asconio: *veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut † petendi † [petend<o> Clark] magistratus civitatem Romanam adipiscerentur.*

Finora la dottrina ha avuto molte difficoltà a chiarire quali fossero tali colonie che, secondo l'interpretazione tradizionale del passo, già avevano nell'89 a.C. o dopo l'89 a.C. il *ius a.c.R.p.m.* Come s'è visto, si è tentato di vederle in colonie italiane istituite a partire dal III secolo a.C., o ispaniche istituite dal II secolo a.C., ma non vi sono prove in tal senso. E ancora si è proposto di ritenere che le prime colonie abbiano ricevuto tale privilegio, in Italia, intorno al 123 a.C. e che, benché tutte tali colonie fossero ormai scomparse nell'89 a.C., in quanto trasformate in municipi nel 90 a.C., Asconio le considerasse ancora più o meno attuali e le raffrontasse pertanto con le colonie istituite in Transpadana (*veteribus incolis manentibus*) nell'89 a.C. Ma abbiamo visto come una tale opinione fondi l'origine del *ius a.c.R.p.m.* al tempo della *lex repetundarum*, il cui testo, tuttavia, non consente di pensarlo.

nitae, N.S. 57, 2002, 53-68; Bandelli, *Considerazioni* cit. 13 ss. Non credo che la regione cispadana della Cisalpina fosse stata destinataria della *lex Iulia*, salvo che per i suoi abitanti Latini (*universum Latium*: Gell. 4.4.3): Gagliardi, *Lex Iulia* cit. 163. Diversamente Sherwin-White, *The Roman Citizenship* cit. 157 ss.; V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino 2009, 18 s.; L. Polverini, *L'estensione del nome Italia fino alle Alpi e la provincia Gallia Cisalpina*, in *GeogrAnt* 19, 2010, 115-121, 119; G. Cairo, *Gli strumenti giuridici della presenza romana in Cisalpina tra il I sec. a.C. e l'inizio del principato*, in *Historiká* 2, 2012, 33-54.

⁶⁸ App. BC. 1.50.216.

⁶⁹ Per la datazione, Gagliardi, *Lex Iulia* cit. 155 ss.

Allora, forse, sarebbe conveniente porsi da una prospettiva completamente diversa e pensare che le *ceterae Latinae coloniae* cui si riferiva Asconio non fossero colonie del passato, ma fossero quelle dei suoi tempi⁷⁰. Asconio scrisse la sua opera per i suoi figli e verosimilmente era rivolta ad accrescere il patrimonio culturale di quanti, come appunto i suoi figli, frequentassero scuole di grammatica e di retorica. Essa fu completata tra il 54 e il 57 d.C., dopo la morte di Claudio e prima dell'anniversario della nomina a imperatore di Nerone, nell'ottobre del 57 d.C.⁷¹. Era dunque un'opera rivolta a un pubblico non specialista della storia dell'amministrazione territoriale romana. Questo rende comprensibile che fosse necessaria un'esposizione che fosse chiara per chi avesse conoscenze legate all'attualità⁷².

Se noi proviamo a sottintendere l'aggettivo 'attuali' dopo *ceterae Latinae coloniae*, il testo acquisisce un significato chiaro e, come ora cercherò di dimostrare, anche giustificabile dal punto di vista dei dati che abbiamo sull'amministrazione territoriale romana tra I secolo a.C. e I secolo d.C. Il senso delle parole di Asconio sarebbe quindi il seguente: «Pompeo, infatti, non le formò (*scil.* le colonie transpadane) di nuovi coloni, ma concesse ai vecchi abitanti che vi avevano stanza il *ius Latii*, sì che potessero godere del medesimo diritto delle altre colonie latine (cioè quelle attuali), ossia di ottenere la cittadinanza romana candidandosi a una magistratura»⁷³.

Del resto, l'espressione *ius Latii* è usata nelle fonti (cfr. Gai 1.94; Tac. *Ann.* 15.32) per indicare espressamente quella latinità, apparsa dall'89 a.C., che conferiva il *ius a.c.R.p.m.* E anzi ne era il tratto distintivo come attestano Strabone⁷⁴

⁷⁰ A qualche anacronismo da parte di Asconio, ma senza giungere alle conclusioni che qui prospetto, avevano pensato anche Bradeen, *Roman Citizenship* cit. 225; H.B. Mattingly, *The Extortion Law of the Tabula Bembina*, in *JRS.* 60, 1970, 154-168, 167; Wulff Alonso, *Romanos* cit. 234; F. Grelle, *Le colonie romane: definizioni, modelli, elenchi*, in S. Cagnazzi, M. Chelotti, A. Favuzzi, F. Ferrandini Troisi, D. Paola Orsi, M. Silvestrini, E. Todisco (a c. di), *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, 193-205, 203.

⁷¹ Santalucia (a c. di), Asconio cit. 13 ss.

⁷² Da questo punto di vista l'opera aveva uno scopo e un *target* differenti rispetto all'enciclopedia (per le dettagliate e il più possibile precise elencazioni di *oppida*, *municipia* e *coloniae* latine e romane) *Naturalis historia* del contemporaneo Plinio il Vecchio, che di Asconio (che tra l'altro è citato in *Plin. hist.* 7.159), era più giovane di venti anni, essendo nato nel 23 o 24 d.C. La *Naturalis historia* fu completata durante il principato di Vespasiano (è dedicata al figlio di questo, Tito).

⁷³ Riprendo, salvo l'aggiunta tra parentesi di cui ho detto, la traduzione di Santalucia (a c. di), Asconio cit.

⁷⁴ Strab. 4.1.12.

a proposito degli *oppida adtributa*⁷⁵ a *Nemausus*⁷⁶, Appiano⁷⁷ in relazione a *Novum Comum* e, in modo più vago, Plinio il Giovane⁷⁸.

L'espressione *ius Latii* mai si trova usata per i Latini *prisci* o *coloniarii*, che non avevano il *ius a.c.R.p.m.* In Livio, che conosceva ovviamente l'istituto, ma che, nei libri superstiti, tratta fino al 168 a.C., e quindi fino a un'epoca precedente alla sua diffusione, il *ius Latii* non è mai menzionato. I Latini *prisci* e *coloniarii* nelle fonti sono sempre *socii*, o *nomen Latinum*⁷⁹, o, al più, *foederati*⁸⁰, o *peregrini*⁸¹.

Dunque, l'espressione *ius Latii* non poteva essere correttamente riferita alle colonie tradizionali, a differenza di quanto ritenuto dalla dottrina dominante.

Esaminando la documentazione sulle colonie latine (dotate di *ius Latii*) esistenti nell'epoca in cui Asconio scrisse la sua opera, lasciando pur da parte l'*Hispania*, con i suoi 50 *oppida Latio antiquitus donata* o *Latinorum veterum* o *Latii antiqui* o *veteris Latii* accennati da Plinio nella *Naturalis Historia*⁸² (e 25 dei quali citati *nominatim*, tra *Baetica*, *Tarraconensis* e *Lusitania*), resi probabilmente dapprima colonie latine da Cesare⁸³, ma ormai trasformati tutti in mu-

⁷⁵ Su di essi Laffi, *Adtributio* cit.; Gagliardi, *Mobilità* I cit. 264 ss.; U. Laffi, *Nota minima in tema di adtributio e contributio*, in *SCO*. 68, 2022, 521-525.

⁷⁶ Ma analoghe considerazioni sono consentite dall'iscrizione del 138-161 d.C. sull'*adtributio* dei *Carni* e dei *Catali* alla colonia romana di Tergeste: *CIL*. V, 532 (= *InscrIt*. X.4, 31). Su di essa da ultimo D. Faoro, *Sul ius adipiscendae c. R. nel decreto tergestino in onore di L. Fabius Severus*, in *ZPE*. 211, 2019 293-296, con *nuances* rispetto alla dottrina precedente.

⁷⁷ App. *BC* 2.26.98.

⁷⁸ Plin. *Paneg.* 37.3, 39.2 e 5. Cfr. Sisani, *Latinità* cit. 333.

⁷⁹ Per le numerose fonti, P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano* I, Torino 1965, 270 ss.

⁸⁰ Cic. *Balb.* 24.54.

⁸¹ Liv. 1.49.8; Ov. *Fast.* 3.87. Ma il dato è implicito anche nella stessa *lex repetundarum*, *locc. citt.* (*qui civis Romanus non erit*). Il dato non è invece smentito dalla *lex agraria* del 111 a.C. (*CIL* P, 585, 29) per le ragioni indicate da Catalano, *Linee* I cit. 282.

⁸² Plin. *nat.* 3.7, 18, 24, 25, 77; 4.117.

⁸³ Per questa opinione, che condivido, vd. E. García Fernández, *El ius Latii y los municipia Latina*, in *SHHA*. 9, 1991, 29-41; Ead., *Sobre la función de la lex municipalis*, in *Gerión* 13, 1995, 141-153; Ead., *El municipio* cit. 31 ss.; Ead., *Reflexiones sobre la latinización de Hispania en época republicana*, in F.J. Andreu Pintado, J. Cabrero Piquero, I. Rodà de Llanza (a c. di), *Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano*, Tarragona 2009, 377-390; Ead., *Gracvrris y los oppida de antiguo Lacio*, in J. Andreu Pintado (a c. di), *Los Vascones de las fuentes antiguas. En torno a una etnia de la Antigüedad peninsular*, Barcelona 2009, 215-230; F. Beltrán Lloris, *Municipium c. R., oppidum c. R. y oppidum Latinum en la NH de Plinio: una revisión del problema desde la perspectiva hispana*, in J. González Fernández (a c. di), *Ciudades privilegiadas en el Occidente Romano*, Sevilla 1999, 247-267; J. Andreu Pintado, *En torno al ius Latii Flavio en Hispania. A propósito de una nueva publicación sobre latinidad*, in *Faventia* 29, 2007, 37-46; D. Espinosa Espinosa, *El ius Latii y la integración jurídica de Occidente: latinización vs. Romanización*, in *ETF(hist)*, 22, 2009, 237-247; D. Espinosa Espinosa,

nicipi latini⁸⁴ da Augusto⁸⁵, possiamo concentrarci principalmente sulla Gallia Narbonese e sulla Gallia Comata.

Plinio y los oppida de antiguo Lacio: el proceso de difusión del Latium en Hispania Citerior, Oxford 2014; L. Gagliardi, *Rec. a D. Espinosa Espinosa, Plinio y los 'oppida de antiguo Lacio': el proceso de difusión del Latium en Hispania Citerior*, Oxford 2014, in *Athenaeum* 106, 2018, 767-776. Per la diversa opinione, secondo la quale le comunità provinciali sarebbero rimaste nella condizione di *oppida* (*Latina*) fino al momento dalla concessione delle relative *leges municipii* (e in *Hispania*, dunque, a opera di Domiziano), vd. H. Braunert, *Ius Latii in den Stadtrechten von Salpensa und Malaca*, in *Corolla Memoriae Erich Sowoboda dedicata*, Graz-Köln 1966, 68-83; B. Galsterer-Kröll, *Zum ius Latii in des Keltischen Provinzen des Imperium Romanum*, in *Chiron* 3, 1973, 277-306; F. Millar, *The Emperor in the Roman World*, London 1977, 401 ss.; P. Le Roux, *Municipe et droit latin en Hispania sous l'Empire*, in *RD.* 64, 1986, 325-350; P. Le Roux, *Municipium Latinum et municipium Italiae: à propos de la lex Irnitana*, in *Epigrafia. Actes du Colloque international d'épigraphie latine en mémoire d'Attilio Degrassi (Rome, 27-28 mai 1988)*, Rome 1991, 565-582 (anche in Id., *Espagnes romaines. L'empire dans ses provinces*, Rennes 2014, 421-432); Id., *Rome et le droit latin*, in *RHD.* 76, 1998, 315 ss. (anche in Id., *Espagnes romaines cit.* 455-478); Id., *Le droit latin provincial: un itinéraire d'historien*, in *Ktema* 26, 2001, 173-178; Id., *La Péninsule Ibérique aux époques romaines (fin du III^e s. av. n. È. – début du VI^e s. de n. È.)*, Paris 2010, 76 nt. 65; E. Ortiz De Urbina, *Derecho latino y municipalización virtual en Hispania, África y Gallia*, in Ortiz de Urbina, Santos (a c. di), *Teoría cit.* 137-153; E. Ortiz de Urbina Álava, *Las comunidades hispanas y el derecho latino. Observaciones sobre los procesos de integración local en la práctica político-administrativa al modo romano*, Vitoria-Gasteiz 2000, *passim* e 163 ss.; Kremer, *Ius cit.* 136 ss.; A. Torrent, *Ius Latii y Lex Irnitana. Bases jurídico-administrativas de la romanización de España*, in *AHDE.* 78-79, 2008-2009, 51-106, 96 [anche in *Revista Internacional de Derecho Romano*, 2, 2009, 159-257]; E. Ortiz de Urbina Álava, *Sobre los procesos de (re)organización institucional cívica en Hispania*, in Ortiz de Urbina Álava (a c. di), *Magistrados cit.* 296 s.; F. Lamberti, *I magistrati locali nei bronzi giuridici delle province iberiche*, in Ortiz de Urbina (a c. di), *Magistrados cit.* 79-100, 82 s.; E. Ortiz de Urbina, *Derecho latino, organización cívica y élites hispanas*, in J. Santos Yanguas, G. Cruz Andreotti, M. Fernández Corral, L. Sánchez Voigt (a c. di), *Romanización, fronteras y etnias en la Roma antigua: el caso hispano*, Vitoria-Gasteiz 2013, 631-664.

⁸⁴ Le prime attestazioni dei municipi latini rimontano al 15 a.C., in concomitanza con il passaggio al principato: in essi si prevede il *ius Latii*, senza più alcun collegamento con le vecchie strutture della repubblica. L'anno si ricava con certezza per *Segobriga* in *Hispania* da *AE* 2004, 809 = *HEp* XIII, 2003-2004, 332 = J.M. Abascal, G. Alföldy, R. Cebrián, *Segobriga V. Inscriptioes romanas (1986-2010)*, Madrid 2011, nr. 27. Intorno allo stesso anno si suppone la fondazione di *Segusio* in Cisalpina: C. Letta, *Da Segusio ad Augusta Praetoria: la creazione del municipio segusino e i rapporti con la Valle d'Aosta nelle iscrizioni dei liberti della dinastia Cozia*, in *Studi Trentini di Scienze Storiche.* 84, 2005, 851-866; Id., *La creación del municipio de Segusio (Alpes Cottiae) y el problema de los municipia latina en el occidente romano*, in *Florentia Iliberritana* 17, 2006, 115-134. Su *Segobriga*, differente inquadramento da parte di P. Le Roux, *Auguste et les Segobrigenses stipendiarii celeberrimi*, in *MCV.* 45, 2015, 155-177.

⁸⁵ A parte è anche il caso di *Saguntum*, già città federata (Cic. *Balb.* 23), resa colonia latina *sine novis colonis* da Pompeo Magno e poi convertita in municipio da Augusto nel 4/3 a.C. Sulla sua condizione di colonia latina, *RPCSuppl* I 199a-c (= *AS* 388-397); *RPCSuppl* I 199d (= *AS* 407). Cf. P.P. Ripollès, J. Velaza, *Saguntum, colonia Latina*, in *ZPE.* 141, 2002, 285-291; L. Amela Valverde, *Sagunto, colonia*, in *Arse* 45, 2011, 153-161; Sisani, *Latinità cit.* 355 s. Sulla condizione di municipio, *CIL* II²/14 305.

Riguardo alla Narbonese, conquistata tra il 125 e il 121 a.C. e organizzata in provincia tra il 74 e il 72 a.C., si ritiene che abbia ricevuto (almeno in parte) il *ius Latii* nel 49 a.C. da Cesare⁸⁶. Non risultano colonie fondate con effettive deduzioni di coloni, come per la Cisalpina⁸⁷.

Per il I secolo d.C. Plinio attesta trentacinque *oppida Latina*⁸⁸. Di almeno tre-

⁸⁶ M.I. Henderson, *Julius Caesar and Latium in Spain*, in *JRS* 32, 1942, 1-13, 5; M. Christol, C. Goudineau, *Nîmes et les Volques Arécomiques au I^{er} siècle avant J.-C.*, in *Gallia* 45, 1987-1988, 87-103, 90; M. Christol, *Le droit latin en Narbonnaise: l'apport de l'épigraphie (en particulier celle de la cité de Nîmes)*, in *Les inscriptions latines de Gaule Narbonnaise (Actes de la table ronde de Nîmes, 25-26 mai 1987)*, Nîmes 1989, 87-100 (anche in *Actas del coloquio internacional AIEGL. Novidades de epigrafía jurídica romana en el último decenio [Pamplona, 9-11 de abril de 1987]*, Pamplona 1989, 65-76 e in Id., *Une histoire provinciale. La Gaule narbonnaise de la fin du II^e siècle av. J.-C. au III^e siècle ap. J.-C.*, Paris 2018, 181-198); P. Le Roux, *La question des colonies latines sous l'Empire*, in *Ktema* 1, 1992, 183-200, 193; M. Christol, *Les colonies de Narbonnaise et l'histoire sociale de la province*, in W. Eck (a c. di), *Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitliche Prosopographie. Kolloquium Köln 24-26 November 1991*, Köln-Wien-Weimar 1993, 277-291 (anche in Christol, *Une histoire cit.* 231-242); M. Christol, *Pline l'ancien et la 'formula' de la province de Narbonnaise*, in *La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994, 45-63 (anche in Id., *Une histoire cit.* 129-145); M. Christol, *De l'Italie à la Gaule méridionale, un transfert: l'épigraphie latine*, in *CCG* 6, 1995, 163-181 (anche in Id., *Une histoire cit.* 411-426); Id., *La municipalisation de la Gaule Narbonnaise*, in M. Dondin-Payre, M.T. Raepsaet-Charlier (a c. di), *Cités, municipes, colonies. Les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain*, Paris 1999, 1-27 (anche in Christol, *Une histoire cit.* 105-128); Kremer, *Ius cit.* 150; P. Le Roux, *Rome et le monde celtique à la veille de la conquête césarienne*, in D. Paunier (a c. di), *La romanisation et la question de l'héritage celtique. Actes de la table ronde de Lausanne (17 et 18 juin 2005, Glux-en-Glenne 2006, 17-28* (anche in P. Le Roux, *La toge et les armes. Rome entre Méditerranée et Océan. Scripta varia* I, Rennes s.d. ma 2011, 619-632, da cui cito, 630). Una datazione più tarda di concessione del *ius Latii* (epoca augustea) è proposta da A. Chastagnol, *À propos du droit latin provincial*, in *Iura* 38, 1987, 1-24, 4-7 (anche in Id., *La Gaule romaine et le droit latin. Recherches sur l'histoire administrative et sur la romanisation des habitants*, Lyon 1995, 89-112); A. Chastagnol, *Société et droit latin dans les provinces des Alpes occidentales*, in *Actes du 116^e Congrès National des Sociétés Savantes*, Chambéry 1991, 35-47 (anche in Id., *La Gaule cit.* 143-154, 143); A. Chastagnol, *Le problème de la diffusion du droit latin dans les trois Gaules*, in Id., *La Gaule cit.* 181-190.

⁸⁷ García Fernández, *El municipio cit.* 31 ss.; A. Chastagnol, *Coloni et incolae. Note sur les différenciations sociales à l'intérieur des colonies romaines de peuplement dans les provinces de l'Occident (I^{er} siècle av. J.-C.–I^{er} siècle ap. J.-C.)*, in A. Chastagnol, S. Demougin, C. Lepelley (a c. di), *Splendidissima civitas. Études d'histoire romaine en hommage à François Jacques*, Paris 1996, 13-25 (anche in Chastagnol, *La Gaule cit.* 131-141). Il dato non è smentito da Svet. *Tib.* 4.2.

⁸⁸ *In ora*: Plin. 3.32, *Illiberis, Ruscino*; 3.33, *Agatha*; 34, *Maritima Avaticorum, Antipolis*. *In mediterraneo*: Plin. 3.36, *Aquae Sextiae Salluviorum, Avennio Cavarum, Apta Iulia Vulgientium, Alebaece Reiorum Apollinarium, Alba Helvorum, Augusta Tricastinorum, Anatilia, Aerea, Bormani, Comani, Cabellio, Carcasum Volcarum Tectosagum, Cessero, Carbantorate Meminorum, Caenicenses, Cambolectri Atlantici*; 3.37: *Forum Voconi, Glanum, Libii, Lutevani Foroneronien-*

dici di essi è attestata nelle fonti la denominazione di colonia latina⁸⁹. Si tratta, con risalenza all'età cesariana, di *Nemausum* (*Nemausus*) *Arecomicorum*⁹⁰ e *Dinia*⁹¹; con risalenza al periodo triumvirale, di *Ruscino*⁹², *Apta Iulia Vulgientium*⁹³, *Carca-sum Volcarum Tectosagum*⁹⁴, *Carbantorate Meminorum*⁹⁵; con risalenza all'epoca augustea di *Avennio Cavarum*⁹⁶, *Alebaece Reiorum Apollinarium*⁹⁷, *Aquae Sextiae Salluviorum*⁹⁸, *Glanum*⁹⁹, cui si aggiungono *Cabellio*¹⁰⁰, *Tolosani Tectosagum*¹⁰¹ e *Maritima*¹⁰². L'appellativo di colonia per altre *civitates* coeve proviene dalla documentazione epigrafica (ad es. *Dea Augusta*¹⁰³, *colonia Claudia Luteva*¹⁰⁴). In *Alba Helvorum* è attestata la magistratura locale dei *quattuorviri*¹⁰⁵, che lascia supporre una condizione di colonia latina. Lo stesso vale per *Antipolis*, la cui documentazione epigrafica sui *quattuorviri* è però claudicante¹⁰⁶. Al di là dei riscontri, è probabile che la maggior parte delle comunità urbane della provincia elencate da Plinio come *oppida* abbiano attraversato la condizione di colonie latine.

ses, Nemausus Arecomicorum, Piscinae, Ruteni, Samnagenses, Tolosani Tectosagum, Tasgoduni, Tarusconienses, Umbranici, Vasio et Lucus Augusti, Dinia.

⁸⁹ Cfr. con qualche differenza nell'individuazione delle singole colonie, García Fernández, *El municipio* cit. 38 ss.; J. Gascou, *Duumvirat, quattuorvirat et statut dans les cités de Gaule Narbonnaise*, in *Epigrafia* cit. 547-563; Kremer, *Ius* cit. 154 s., 237-244; Sisani, *Latinità* cit. 353.

⁹⁰ Ptol. *Geogr.* 2.10.10.

⁹¹ *CIL* XII 6037.

⁹² Mela 2.84.

⁹³ *CIL* XII 1005, 1114, 1116, 1118, 1120.

⁹⁴ *CIL* XII 5371.

⁹⁵ *CIL* XII 1239. *Vienna*, colonia latina nel I secolo a.C., con risalenza al periodo triumvirale (Kremer, *Ius* cit. 154 nt. 152), era ormai colonia romana al tempo di Plinio (3.36). Di *Forum Iuli Octavanorum colonia* è attestata l'esistenza dal I secolo a.C. senza che ne sia nota la condizione dal punto di vista amministrativo, ma era ormai colonia romana al tempo di Plinio (3.35).

⁹⁶ Ptol. *Geogr.* 2.10.14.

⁹⁷ *CIL* XII 58, 360, 367, 411, 3200, 3291, 4082.

⁹⁸ Ptol. *Geogr.* 2.10.15; *CIL* XII 705, 982, 4414, 4528. Su una possibile colonia latina fondata nel 122 a.C. (Liv. *perioch.* 61), Kremer, *Ius* cit. 155 nt. 153 con ampia bibl.

⁹⁹ *CIL* XII 4379 = *HGL* XV 100. M. Christol, *Les cités de Narbonnaise et leurs systèmes institutionnels: mises au point, travaux récents, révisions et nouveaux documents*, in Evangelisti, Ricci (a c. di), *Le forme* cit. 163-181, 174.

¹⁰⁰ Ptol. *Geogr.* 2.10.14.

¹⁰¹ Ptol. *Geogr.* 2.10.9. Le Roux, *Sur Toulouse* cit. 642.

¹⁰² Ptol. *Geogr.* 2.10.8. *Contra* J. Gascou, *Une inscription de Martigues et le statut de Maritima Avaticorum*, in *RANarb* 35, 2002, 195-198.

¹⁰³ *CIL* XII 690.

¹⁰⁴ Per la quale è però incerto (*CIL* XII 4247) se nel I secolo d.C. fosse colonia romana o latina. Sisani, *Latinità* cit. 353 nt. 131.

¹⁰⁵ *CIL* XII 2675, 2676, 2698.

¹⁰⁶ *ILN* Antibes 11.

I ritrovamenti epigrafici attestano la tendenza delle magistrature supreme locali ad attestarsi sul quattuorvirato. Ciò è documentato per *Alba, Antipolis, Apta Iulia, Aquae Sextiae, Avennio, Cabellio, Nemausus, Reii Apollinares, Ruscino, Tolosa, Vienna*¹⁰⁷. In alcune di queste comunità (*Antipolis, Aquae Sextiae, Avennio, Ruscino, Vienna*) compare la menzione anche di *IIviri*, ma sussiste il dubbio se questi non siano apparsi dopo la conversione delle colonie latine in municipi romani¹⁰⁸. Compaiono sporadicamente nelle iscrizioni delle colonie latine, ma non in tutte, il pretore¹⁰⁹ (*Aquae Sextiae, Avennio, Carcaso, Dea Augusta, Nemausus, Ugernum*¹¹⁰, *Vasio*¹¹¹)¹¹², diversi tipi di prefetto (nei *pagi*, come a *Vienna*¹¹³ e a *Vasio*¹¹⁴, ma anche nel centro principale: *Nemausus*¹¹⁵, *Aquae Sextiae*¹¹⁶), i questori, gli edili e a *Nemausus* anche l'*interrex* e gli *XIviri*, oltre ai particolari *IVviri iure dicundo* e *ad aerarium*, che erano specificamente distinti da edili e questori, i quali è possibile avessero un *cursus honorum* separato¹¹⁷. È attestato espressamente il *ius a.c.R.p.m.* ovviamente per chi abbia ricoperto il quattuorvirato (*Antipolis*)¹¹⁸, in un caso la pretura (*Aquae Sextiae*)¹¹⁹ e, ne-

¹⁰⁷ Per un dettagliato esame delle fonti, che riprenderò qui specificamente solo quando ciò sia funzionale a qualche mia puntualizzazione, vd. Gascou, *Duumvirat* cit. 547 ss.; Id., *La carrière des magistrats dans les villes latines de Gaule Narbonnaise*, in Chastagnol, Demougins, Lepelley (a c. di), *Splendissima civitas* cit. 119-131; J. Gascou, *Magistratures et sacerdoxes municipaux dans les cités de Gaule Narbonnaise*, in M. Christol, O. Masson (a c. di), *Actes du X^e congrès d'épigraphie grecque et latine (Nîmes, 4-9 octobre 1992)*, Paris 1997, 75-140; Kremer, *Ius* cit. 156 ss.; S. Sisani, *Le magistrature locali delle comunità municipali di ambito provinciale: uno studio sulla diffusione del quattuorvirato e del duovirato tra l'età tardo-repubblicana e l'età imperiale*, in *Gerión* 36, 2018, 41-77, 46 ss., ove si trovano tutte le indicazioni dei testi epigrafici.

¹⁰⁸ Gascou, *Duumvirat* cit. 547 ss.; Sisani, *Le magistrature* cit. 46.

¹⁰⁹ L. Lamoine, *Le pouvoir local en Gaule romaine*, Clermont-Ferrand 2009, 116 ss.

¹¹⁰ *AE* 2005, 1003. Su questa colonia vd. Strab. 4.1.3; *Itin. Gaditanum (CIL XI 3281, 55; 3282, 55; 3283, 56; 3284, 55)*; *Tab. Peut.* 2.5; *Ravenn.* p. 63 (Schnetz).

¹¹¹ Sulla condizione di *Vasio* cfr. Mela 2.75 e Ptol. *Geogr.* 2.10.16. Concordo con Sisani, *Le magistrature* cit. 48 s. (colonia). Diversamente Gascou, *Duumvirat* cit. 551; Kremer, *Ius* cit. 152 nt. 137.

¹¹² L'idea (Gascou, *Magistratures* cit. 110; Sisani, *Le magistrature* cit. 47), fondata su *CIL XII 3215 [Nemausus: L. Domitio L. f. Vol(tinia) / Axiouno pr(aetori) IIIIvir(o) bis]* che il pretore fosse uno dei *IVviri* lascia qualche dubbio in relazione a *CIL XII 4409 da Aquae Sextiae: [- -] us P. f. Vol(tinia) / [- -]r praetor / [Aquis] Sextis testam[ento fier]i iussit sibi et / [- -]tae C. l. Philonicae ux(ri)*, ove l'ordine è invertito: *[IVvi]r o [IIvi]r praetor*.

¹¹³ *ILN* Vienne 368, 539, 603, 752, 778, 784.

¹¹⁴ *CIL XII* 1307, 1357, 1368, 1369, 1371, 1375, 1376, 1708; *ILN* Die 186.

¹¹⁵ *AE* 1992, 1217.

¹¹⁶ *CIL XII* 529.

¹¹⁷ Sisani, *Le magistrature* cit. 48.

¹¹⁸ Espressamente, *ILN* Antibes 11.

¹¹⁹ *CIL XII* 517. García Fernández, *El municipio* cit. 155.

gli *oppida adtributa* a *Nemausus*, sicuramente l'edilità e la questura¹²⁰. Non vi era dunque una totale uniformità nelle costituzioni locali, né nelle tipologie di magistrature, né nel *cursus honorum*, ma è evidente la valenza delle magistrature romane ai fini del *ius a.c.R.p.m.*

Per quanto riguarda la Gallia Comata, dopo avere ricevuto lo statuto provinciale da Cesare nel 51 a.C.¹²¹, fu riorganizzata da Augusto, che nel 22 a.C. istituì le tre province di Aquitania, Gallia Lionese e Gallia Belgica. È incerto quando abbia ricevuto il *Latium minus*, che sembra attestato con certezza almeno a partire dall'età di Claudio, come subito vedremo, per poi essere documentato ininterrottamente e copiosamente fino all'età severiana¹²². Per *Ausci* e *Convenae* il *ius Latii* sembra anteriore al 22 a.C., essendo allora tali comunità state staccate dalla Narbonese, ove già erano diventate colonie latine, e incluse nell'Aquitania¹²³.

Su un totale di 63 comunità note (lasciando da parte Lione, colonia romana), la condizione di colonia latina è attestata con certezza per 29. Precisamente, per 10 città è documentato epigraficamente il titolo di *colonia*, oltre che di *civitas*: in Aquitania *Convenae*, *Elusates*, *Vellavi*; in Lionese *Aedui*, *Segusiavi*, *Senones*, *Viducasses*; in Belgica *Mediomatrici*, *Morini*, *Treviri*. Altre 19 portano sulle epigrafi il titolo di *civitas*, ma o da fonti letterarie o dall'onomastica e dall'organizzazione magistratuale si ricava che fossero a loro volta colonie latine. Si tratta, in Aquitania, di *Ausci*, *Bituriges Cubi*, *Bituriges Vivisci*, *Conсорanni*, *Gabali*, *Lemovices*, *Nitiobroges*, *Petrucorii*, *Pictones*, *Santones*, *Tarbelli*; in Lionese, di *Carnuntes*, *Lexovii*, *Mandubii*, *Parisii*, *Riedones*, *Tricasses*; in Belgica, di *Nervii* e *Tungri*. Di altre 14 comunità urbane, il nome di *civitas*, attestato epigraficamente, induce ad attribuire loro la medesima condizione¹²⁴.

Le colonie latine delle Tre Gallie furono tutte fondate senza apporto effettivo

¹²⁰ Strab. 4.1.12.

¹²¹ J.F. Drinkwater, *Roman Gaul. The Three Provinces 58 B.C. - A.D. 260*, Ithaca 1983, 5 ss.

¹²² Sul tema B. Galsterer-Kroll, *Untersuchungen zu den Beinamen der Städte des Imperium Romanum*, in *Epigraphische Studien IX*, Paris 1972, 44-145; Ead., *Zum ius Latii* cit. 45 s.; H. Wolff, *Die regionale Gliederung Galliens im Rahmen der römischen Reichspolitik*, in H.E. Herzog, R. Frei-Stolba, *Labor omnibus unus. Gerold Walsert zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern*, Stuttgart-Wiesbaden 1989, 257-273; B. Galsterer-Kroll, *Latinitisches Recht und Municipalisierung in Gallien und Germanien*, in Ortiz de Urbina, Santos (a c. di), *Teoría* cit. 117-129; Kremer, *Ius* cit. 160.

¹²³ Strab. 4.2.2. Chastagnol, *Le problème* cit. 181 ss.

¹²⁴ Su questi dati e per l'elenco completo, M. Dondin-Payre, *Magistratures et administration municipale dans les Trois Gaules*, in Dondin-Payre, Raepsaet-Charlier (a c. di), *Cités* cit. 127-230, 134 s. Vd. già M. Dondin-Payre, *Réexamen des magistratures municipales des gaules d'après l'épigraphie*, in *CCG* 8, 1997, 285-300; inoltre, Kremer, *Ius* cit. 244 ss.

di coloni. A parte i casi di *Ausci* e *Convenae*, e quello di *Treviri*, risalente all'inizio del I secolo a.C.¹²⁵, la loro esistenza è ben attestata dall'età giulio-claudia con *Bituriges Cubi*¹²⁶, *Lemovices*¹²⁷, *Santones*¹²⁸, *Vellavi*¹²⁹, e flavia con *Morini*¹³⁰, mentre entro la fine del I secolo si collocano comunque le attestazioni su *Mediomatrici*¹³¹ e *Segusiavi*¹³².

Nelle tre Gallie esisteva un *cursus honorum* che prevedeva¹³³ l'edilità (con 12 edili attestati epigraficamente), la questura (18/19 attestazioni) e il duovirato (38/39). Sono attestate poi alcune magistrature straordinarie, tra cui quella dei prefetti (5 casi)¹³⁴. In sei casi è poi attestata la magistratura inferiore del *vergobretus*, risalente per lo più all'epoca giulio-claudia¹³⁵. Mentre per *ex-vergobreti* sono attestati casi di nome unico, il che indica che tale magistratura non era sufficiente per il *ius a.c.R.p.m.*, per coloro che abbiano ricoperto tutte le altre magistrature romane i nomi attestati sono di cittadini romani. Questo sembra documentare che ciascuna di tali cariche era sufficiente ai fini del predetto *ius*. Le attestazioni dei *vergobreti* e il loro scemare nel tempo si lasciano agevolmente interpretare come un vestigio dell'amministrazione locale, lasciata provvisoriamente sopravvivere dai Romani, in quanto temporaneamente inclusa, per qualche decennio, nel nuovo *cursus honorum*. In una colonia, quella dei *Bituriges Vivisci*, è documentato il caso di un *praetor*, che si è supposto – però in assenza di prove – che possa essere la traduzione romana di una carica di *vergobretus*¹³⁶.

I dati che ho raccolto mi sembra che lascino trasparire che, al tempo in cui Asconio visse e scrisse, le colonie latine dotate di *ius Latii* erano ampiamente

¹²⁵ BRGK 17, 322.

¹²⁶ AE 1980, 633 = 1981, 634.

¹²⁷ AE 1989, 521.

¹²⁸ CIL XIII 1038 = ILA Santons 10.

¹²⁹ CIL XIII 1577, 1579 = ILA Vellaves 26.

¹³⁰ CIL XI 391.

¹³¹ CIL XVII 517.

¹³² CIL XIII 8917 = XVII 346.

¹³³ Dondin-Payre, *Magistratures* cit. 129 ss.

¹³⁴ Dondin-Payre, *Magistratures* cit. 184 s.

¹³⁵ Cab. Méd. (Paris) 7559-7568 (*Lexovii*); AE 1980, 633 = 1981, 634 (*Bituriges Cubi*); AE 1989 521 (*Lemovices*); CIL XIII 1038 = ILA Santons 10 e CIL XIII 1048 + 1074 = AE 1948, 166 = ILTG 149 (*Santones*); CIL XIII 1579 = ILA Vellaves 26 (*Vellavi*). Vd. M. Dondin-Payre, *Le quotidien institutionnel des cités dans les trois Gaules*, in CCG 14, 2003, 143-153, 147.

¹³⁶ Gascou, *Magistratures* cit. 78, 107; Dondin-Payre, *Magistratures* cit. 152 nt. 56. Sulla questione della somiglianza tra *praetor urbanus* e *vergobretus*, vd. R. Fiori, *Vergobretus*, in E. Chevreau, C. Masi Doria, J.M. Rainer (a c. di), *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, 323-332, 326.

diffuse in regioni adiacenti a quella Gallia Cisalpina in cui egli viveva. Pertanto, mi sembra legittimo ritenere che quando scrisse di *ceterae Latinae coloniae* aventi il *ius a.c.R.p.m.* egli abbia inteso, a beneficio della comprensione dei suoi lettori, le colonie a lui contemporanee. Questa lettura è l'unica possibile, se si accoglie la dimostrazione, che ho sopra cercato di compiere¹³⁷, sull'inesistenza del *ius a.c.R.p.m.* prima dell'89 a.C.¹³⁸.

Lorenzo Gagliardi
Università Statale di Milano
lorenzo.gagliardi@unimi.it

¹³⁷ § 2.

¹³⁸ La presente ricerca si inserisce nel quadro della mia partecipazione al Proyecto de investigación PID2019-105940GB-I00, Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España, coord. Prof. Estela García Fernández.